

[UNIONE EUROPEA. Istruzioni per l'uso]



n. 3/2010

Made in

Aspetti legali e doganali per un corretto utilizzo

Unioncamere Piemonte
Alps - Enterprise Europe Network

Via Cavour, 17

10123 Torino

☎ 011 5669222 - 34 📠 011 5119144

www.pie.camcom.it

✉ alps-europa@pie.camcom.it

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino

Alps - Enterprise Europe Network

Via San Francesco da Paola, 24

10123 Torino

☎ 011 5716341 - 2 - 3 📠 011 5716346

www.to.camcom.it/ALPS

✉ alps-europa@to.camcom.it

COORDINAMENTO

Unioncamere Piemonte

Laura Belforte

Marianna Mucci

Marta Elia

Camera di commercio di Torino

Gianpiero Masera

Paolo Veneruso

Monica May

Giulia Bucci [collaboratrice Torino Incontra]

COORDINAMENTO EDITORIALE

Unioncamere Piemonte

Ufficio Relazioni Esterne e Pubblicazioni

Grace De Girolamo

Chiara Testini

PROGETTO GRAFICO

Gruppo Vento

IMPAGINAZIONE

La Réclame

STAMPA

Litograf Arti Grafiche

AUTORI

Hanno collaborato i seguenti consulenti del Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte: per i capitoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 e 9 - aspetti legali - Aw. Marco Venturello, professionista in Torino operante nel settore della proprietà industriale ed intellettuale, con la collaborazione dell'Aw. Alberto Bottarini del Foro di Milano; per i capitoli 6 e 7 - aspetti doganali - Dott. Giovanni Battista Mellano, esperto di normativa doganale e scambi internazionali

Finito di stampare nel mese di **novembre 2010**

Nel rispetto dell'ambiente, questo volume è stato stampato su carta ecologica certificata Ecolabel



Unione europea. Istruzioni per l'uso

La collana **Unione europea. Istruzioni per l'uso** nasce dalla volontà delle Camere di commercio piemontesi di fornire alle imprese operanti nella regione strumenti utili e di facile consultazione in cui trovare informazioni aggiornate sulle principali normative e finanziamenti di origine comunitaria. Queste pubblicazioni vogliono essere di stimolo per adeguare la propria attività e i propri prodotti ai requisiti richiesti dall'UE, e anche uno spunto per trovare nuovi strumenti operativi e nuove soluzioni per la propria attività imprenditoriale. Obiettivo della collana è infatti quello di avvicinare e informare le imprese piemontesi sulle tematiche comunitarie: dal contenuto dell'etichetta all'obbligo di apposizione della marcatura CE, dal marchio comunitario ai programmi europei di finanziamento.

La Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte fanno parte del consorzio **Alps**, il nodo per il Nord Ovest Italia della rete **Enterprise Europe Network**, creata dalla Commissione europea per supportare l'attività imprenditoriale e la crescita delle imprese europee. Inoltre, Unioncamere Piemonte coordina la rete regionale degli **Sportelli Europa** presso le Camere di commercio di tutte le altre province piemontesi.

Nell'ambito dell'Alps Enterprise Europe Network e degli Sportelli Europa, il sistema camerale piemontese fornisce gratuitamente informazioni operative su:

- **finanziamenti**, programmi e gare d'appalto comunitarie
- **normativa comunitaria e degli altri Paesi europei** relativa alle attività d'impresa
- cooperazione fra imprese e **ricerca di partner commerciali** o produttivi all'estero.

Vengono organizzati, inoltre, **corsi e seminari** sulle più importanti novità in ambito comunitario e viene offerto alle imprese piemontesi un **servizio gratuito di aggiornamento via e-mail** sulle principali novità normative e sulle opportunità di collaborazione con altre imprese europee.



**Collegati al sito della tua Camera di commercio
oppure telefona al numero 848.800.229**

Data la sensibilità e la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questo volume sono tratte da fonti ritenute attendibili ed aggiornate a settembre 2010. Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche ed integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo da parte del lettore nello svolgimento della propria attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi istituzionalmente competenti nella/e materia/e di riferimento.



Introduzione

1. L'indicazione dell'origine geografica dei prodotti	4
1.1 I marchi, in particolare i marchi contenenti indicazioni geografiche	4
1.2 Il marchio collettivo	6
1.3 Le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine	9
1.4 Il "Made in"	14
1.4.1 Le convenzioni internazionali	16
1.4.2 La normativa comunitaria	17
2. Il "Made in Italy": la normativa italiana vigente	19
3. Il "100% Made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano": la disciplina in base alla normativa italiana vigente	26
4. Il "Made in Italy": obbligatorietà e facoltatività dell'apposizione	28
5. L'uso di segni, figure o marchi e l'origine o provenienza italiana dei prodotti. Il fenomeno dell'Italian sounding	34
6. Il ruolo dell'Agenzia delle Dogane nell'applicazione della normativa vigente in materia di "Made in Italy"	44
6.1 Le merci destinate all'importazione	44
6.2 Le merci destinate all'esportazione	53
7. Il "Made in" e l'origine preferenziale	56
8. Il ruolo dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria nell'applicazione della normativa vigente in materia di "Made in Italy"	64
9. Le specifiche settoriali	66
9.1 L'origine per le materie tessili e i loro manufatti	66
9.2 L'origine per i prodotti agroalimentari	73
9.3 L'origine per le bevande alcoliche ed analcoliche	75
Contatti utili	77

Introduzione

Il processo di internazionalizzazione dell'attività d'impresa obbliga a fare ulteriori riflessioni in merito ai nomi e, più in generale, ai segni che accompagnano i prodotti in un'economia di mercato e che hanno la finalità comune di dare informazioni, di diversa natura, sui medesimi.

Il segno più tradizionale è il **marchio**, che storicamente ha avuto la finalità di distinguere i prodotti e i servizi sul mercato indicandone la provenienza imprenditoriale e che oggi, alla luce dello sviluppo di sistemi produttivi integrati e delle nuove forme di comunicazione commerciale, assume rilievo anche come strumento di comunicazione di messaggi che vanno oltre la funzione distintiva caratteristica.

Sui prodotti odierni però, oltre al marchio, appaiono spesso ulteriori segni che, in genere, appartengono a due categorie:

- quelli che indicano determinate **qualità del prodotto** (ad esempio il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea "Ecolabel")
- quelli che indicano l'**origine geografica** del prodotto.

All'interno di quest'ultima categoria, particolare attenzione ha avuto negli ultimi anni, a causa di successive modifiche legislative, il segno "Fatto in Italia" ("**Made in Italy**" come è maggiormente conosciuto e come verrà indicato nel seguito).

Questa guida vuole quindi rappresentare uno strumento pratico rivolto agli operatori professionali per capire come operare in materia di "Made in" e intende fornire alcune indicazioni di base per difendersi dall'uso scorretto del "Made in Italy" da parte dei concorrenti.

Come reperire i testi normativi on-line

Normativa europea

Tutte le normative comunitarie citate nella presente Guida sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE), consultabile gratuitamente tramite il portale EUR-LEX:

 <http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>

Il metodo più semplice per ricercare il testo di un provvedimento di cui si conoscono gli estremi [ad esempio Regolamento CE/2913/1992] è quello di accedere alla sezione "Ricerca semplice" ed effettuare una ricerca per numero di documento, selezionando (nella voce "Riferimento del documento") il tipo di normativa che si sta ricercando (ad esempio, nel nostro caso, "Regolamento"), l'anno ("1992") e il numero ("2913").

È anche possibile effettuare ricerche con altri criteri, per esempio per argomento, parole nel titolo o nel testo dei provvedimenti, tipo di atto. Se il provvedimento è stato modificato, è generalmente possibile consultare anche la versione consolidata, sarebbe a dire integrata con le modifiche successive.

Si segnala anche il sito comunitario:

 http://europa.eu/legislation_summaries/index_it.htm

dove è possibile reperire schede di sintesi (spesso anche in italiano) delle politiche e delle normative comunitarie.

Normativa italiana

I numeri della Gazzetta Ufficiale italiana sono consultabili gratuitamente sui seguenti siti:

 <http://www.gazzettaufficiale.it>

[per i numeri più recenti]

 <http://gazzette.comune.jesi.an.it>

[per i numeri dal 1998 ad oggi].

Per ricerche su provvedimenti meno recenti, segnaliamo il portale Normattiva:

 <http://www.normattiva.it>

I testi dei D.lgs. attuativi delle Direttive comunitarie sono raccolti sul sito internet del Parlamento Italiano in ordine cronologico a partire dal 1996:

 <http://www.parlamento.it>

[selezionare Leggi / Decreti Legislativi].



1. L'indicazione dell'origine geografica dei prodotti

1.1 I marchi, in particolare i marchi contenenti indicazioni geografiche

Il marchio è il segno distintivo del prodotto che, storicamente, ha come funzione quella di distinguere i prodotti e servizi sul mercato, **indicandone la provenienza imprenditoriale** e oggi, alla luce dello sviluppo di sistemi produttivi integrati e delle nuove forme di comunicazione commerciale, il marchio assume rilievo anche come strumento di comunicazione e portatore di messaggi, che vanno oltre la funzione distintiva caratteristica. In altri termini, il marchio indica al mercato che il prodotto proviene da una specifica organizzazione e non, invece, il luogo della sua effettiva produzione. **Il marchio, quindi, non è un segno che serve ad indicare l'origine geografica dei prodotti.**

I sistemi normativi, sia italiano, che comunitario ed internazionale, prevedono l'esistenza di **diverse tipologie di marchi, la cui apposizione sui prodotti o uso in relazione a servizi è in ogni caso facoltativa.**

In Italia, il **Codice della proprietà industriale** (D.lgs. 30/2005 e successive modifiche) dispone quanto segue:

Art. 7 - Oggetto della registrazione

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Proprio per distinguere tra i marchi, che hanno una funzione distintiva (nel senso di indicare al consumatore, principalmente, la provenienza imprenditoriale del prodotto o servizio), e gli altri segni, che danno invece al mercato e al consumatore un'indicazione dell'origine geografica del prodotto, il Codice della proprietà industriale (lo stesso vale anche a livello europeo e internazionale) prevede che:

Art. 13 - Capacità distintiva

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

La norma citata considera il marchio come il segno distintivo del prodotto o servizio che contraddistingue, indicandone la provenienza imprenditoriale, non l'origine geografica.

Quindi, in linea generale il marchio non risulta valido quando il medesimo fa riferimento alla provenienza geografica del prodotto o servizio (ad esempio: il marchio "Havana" per il rum, il marchio "Toscana" per i prodotti in cuoio o il marchio "India caffè" per il caffè). Il marchio è invece valido, pur contenendo un'indicazione geografica, quando quest'ultima è, di fatto e nell'opinione del pubblico, assolutamente di fantasia in relazione al prodotto o servizio contraddistinto (ad esempio: il marchio "Montblanc" per le penne o i marchi "Capri" e "Cortina" per le sigarette).

Questa classica teoria dei marchi contenenti indicazioni geografiche potrebbe non risultare più attuale alla luce della più recente normativa in materia di "Made in Italy" (si veda il capitolo 2).

In particolare, marchi contenenti nomi di città italiane, rappresentazione di monumenti italiani o riferimenti ai colori della bandiera italiana, potrebbero non essere più registrabili da titolari che non siano italiani, a meno che i prodotti contraddistinti da tali marchi non abbiano un'origine italiana e salvi i diritti dei relativi enti pubblici su tali segni.

La tutela del marchio

In Italia il deposito dei marchi, al fine di chiederne la registrazione, può avvenire presso la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - **Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma**:

 <http://www.uibm.gov.it>

oppure presso le Camere di commercio di riferimento. La Camera di commercio di Torino offre, accanto al deposito, diversi servizi relativi a marchi e brevetti, presso il Centro PATLIB.

 <http://www.to.camcom.it/marchi>

 <http://www.to.camcom.it/patlib>

Nell'ambito dell'Unione europea il Regolamento CE 207/2009, relativo alla disciplina del marchio comunitario, prevede disposizioni simili a quelle italiane, con la possibilità di depositare un marchio che è tutelato in tutti i Paesi comunitari, presso l'**Ufficio per l'Armonizzazione del mercato interno** (UAMI), con sede ad Alicante (Spagna).

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato Interno

Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante - SPAGNA

 <http://oami.europa.eu>

A livello internazionale, una forma di tutela del marchio è offerta dall'**Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale**:

 <http://www.wipo.int>

 <http://www.to.camcom.it/brevetti>

[selezionare Marchi internazionali].

1.2 Il marchio collettivo

Il marchio collettivo è quel particolare tipo di marchio che ha un preciso significato, potendo indicare (a differenza del marchio ordinario) anche **origine, natura o qualità dei prodotti o servizi contraddistinti** (ad esempio "Pura lana vergine", "Vero cuoio" e "Gallo nero" del Chianti). **Vi è quindi la possibilità di adozione come marchio collettivo di indicazioni geografiche**, al di fuori dei limiti stringenti che si sono visti per il marchio ordinario (ad esempio "Liutai e Archettai Cremona", "Ferro battuto artigiano-Sardegna" e "Marmo di Carrara").

Solitamente i prodotti contrassegnati da un marchio collettivo hanno quindi due marchi: il primo ordinario, che indica la provenienza imprenditoriale del prodotto o servizio, e il secondo collettivo, che indica origine geografica, natura o qualità del medesimo prodotto o servizio.

In Italia, il Codice della proprietà industriale prevede quanto segue:

Art. 11 - Marchio collettivo

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.
4. In deroga all'art. 13, comma 1 (in materia di capacità distintiva dei marchi,

n.d.r.), un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

Il deposito dei marchi collettivi in Italia

In Italia, il deposito dei marchi collettivi può avvenire o presso la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma oppure presso le Camere di commercio di riferimento.

A livello di Unione europea, il Regolamento CE 207/2009, relativo alla disciplina del marchio comunitario, prevede disposizioni simili a quelle italiane sul marchio collettivo, con una regolamentazione più analitica.

Art. 66 - Marchi comunitari collettivi

1. Possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi comunitari così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare marchi comunitari collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.
2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) (in materia di impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi, n.d.r.), possono costituire marchi comunitari collettivi, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.

3. Salvo disposizione contraria degli articoli da 67 a 74 (in materia di marchi comunitari collettivi, n.d.r.), le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai marchi comunitari collettivi.

Art. 67 - Regolamento per l'uso del marchio

1. La domanda di marchio comunitario collettivo deve essere accompagnata, entro il termine prescritto, da un regolamento d'uso.
2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 66, paragrafo 2, deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

Si ricorda che il marchio collettivo comunitario permette, con un solo deposito presso l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, di avere una protezione per tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

A livello internazionale, già la Convenzione d'Unione di Parigi (testo di Stoccolma del 14 luglio 1967), resa esecutiva in Italia con la L. 424/1976, prevede che i Paesi firmatari s'impegnino ad ammettere al deposito e a proteggere i marchi collettivi appartenenti ad associazioni la cui esistenza non sia contraria alla legge del Paese d'origine, anche se tali collettività non posseggano uno stabilimento industriale o commerciale nel Paese in cui si richiede la registrazione del marchio collettivo.

Sulla base della Convenzione, ciascun Paese può:

- determinare le condizioni particolari secondo le quali un marchio collettivo è protetto
- rifiutare la protezione se un marchio è contrario all'interesse pubblico.

Tuttavia la protezione di tali marchi non potrà essere rifiutata ad alcuna collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del Paese d'origine, per il fatto che essa non sia stabilita nel Paese ove la protezione è richiesta o non sia costituita in conformità alla legislazione di detto ultimo Paese.

Per le imprese che operano con l'estero e che utilizzano sui propri prodotti un marchio collettivo è quindi importante sapere che tale istituto non trova una protezione unicamente in Italia, ma anche nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale.

Usualmente, il marchio collettivo viene depositato e utilizzato secondo il seguente schema:



Secondo tale schema il marchio collettivo viene depositato da un consorzio o da un'associazione e, successivamente, viene da questi concesso in uso a quei soggetti che ne facciano richiesta e che posseggano le caratteristiche previste dal regolamento d'uso.

1.3 Le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine

Vengono denominate indicazioni geografiche oppure denominazioni d'origine quelle che conferiscono al prodotto, che da esse prende il nome, qualità, reputazione o altre caratteristiche sulla base di un nesso di causalità tra prodotto e territorio individuabile come esclusivo o essenziale.

In altri termini, si parla di indicazione geografica e denominazione d'origine per qualsiasi **denominazione geografica di località** riferita ad un prodotto che ne sia originario e le cui qualità o caratteri dipendano da questa provenienza geografica e, in particolare, da fattori naturali ed umani presenti in quel luogo.

I **fattori naturali**, che sono capaci di influenzare la qualità di un prodotto, possono consistere, ad esempio, nella composizione del terreno o nella sua esposizione al sole.

Ai **fattori umani**, invece, possono ricondursi le tradizioni affermate e note di produzione e di fabbricazione, in relazione alle quali assume particolare rilievo la manodopera artigianale specializzata.

In linea generale, **le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine non necessitano di una registrazione** anche se molte di esse sono espressamente riconosciute da leggi speciali (si veda il paragrafo 1.3).

In Italia, il Codice della Proprietà Industriale prevede quanto segue.

Art. 29 - Oggetto della tutela

1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un Paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Art. 30 - Tutela

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.
2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

Recentemente, con la L. 99/2009, la commercializzazione di **prodotti agroalimentari** con denominazioni d'origine e indicazioni geografiche contraffatte o alterate, limitatamente al settore agroalimentare, è stata punita con una sanzione penale.

Art. 517 quater Codice penale - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni d'origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000,00 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma (in materia di confisca e circostanze aggravanti, n.d.r.). I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 517 bis Codice penale - Circostanza aggravante

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 [rispettivamente in materia di frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e vendita di prodotti industriali con segni mendaci, n.d.r.] sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione d'origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento e l'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche nel settore agroalimentare

L'Unione europea, nell'ambito delle proprie competenze nel settore agroalimentare, ha emanato il **Regolamento CE 510/2006**, che in tema di denominazione d'origine ed indicazione geografica prevede quanto segue.

Art. 2 - Denominazione d'origine e indicazione geografica

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) "denominazione d'origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
 - originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese,
 - la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani
 - la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata
- b) "indicazione geografica", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
 - come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e
 - del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e
 - la cui produzione e/o trasformazione e /o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.



2. Sono altresì considerate come denominazioni d'origine o indicazioni geografiche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la zona di produzione delle materie prime sia delimitata;
 - b) sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime;
 - c) esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b).

Le designazioni suddette devono essere state riconosciute come denominazioni d'origine nel Paese d'origine anteriormente al 1° maggio 2004.

È inoltre previsto che, entro dodici mesi dalla ricezione della domanda per ottenere una Denominazione di Origine Protetta (DOP) o una Indicazione Geografica Protetta (IGP), la Commissione europea proceda ad un esame formale della medesima e aggiorni mensilmente l'elenco delle domande di registrazione, che deve essere pubblico. In caso di esito positivo, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE; qualora non vengano presentate opposizioni nel termine di sei mesi, la denominazione è iscritta nel **Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette**, e di essa viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale UE.

A livello internazionale, le denominazioni di origine sono state in primo luogo tutelate dall'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e ratificato dall'Italia con la L. 424/1976.

L'Accordo di Lisbona prevede quanto segue.

Art. 2 - Definizione delle nozioni di denominazione d'origine e Paese d'origine

1. Si considera denominazione d'origine, agli effetti del presente Accordo, la denominazione geografica di un Paese, di una regione o di una località, utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambito geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani.
2. Il Paese d'origine è quello il cui nome, o quello nel quale è situata la regione o la località il cui nome, costituisce la denominazione d'origine che ha dato al prodotto la sua notorietà.

Nel contesto dell'Accordo di Lisbona, **la protezione delle denominazioni d'origine è affidata alla loro registrazione internazionale** con valore costitutivo finalizzata

a selezionare, tra le diverse denominazioni d'origine riconoscibili come tali nei vari Stati membri, quelle meritevoli di essere riconosciute a livello internazionale con la relativa registrazione.

A livello internazionale, le indicazioni geografiche sono protette anche dai TRIPs [Accordo sugli Aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuale Attinenti al Commercio del 15 aprile 1994], i quali non prevedono però alcun tipo di registrazione.

Art. 22 - Protezione delle indicazioni geografiche

1. Ai fini del presente Accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
2. In relazione alle indicazioni geografiche, i Membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire:
 - l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto;
 - qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi (1967).
3. Un Membro rifiuta o dichiara nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l'uso dell'indicazione del marchio per tali prodotti del Membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull'effettivo luogo d'origine.
4. La protezione di cui ai paragrafi 1, 2, e 3 è applicabile contro un'indicazione geografica che, per quanto letteralmente vera in ordine al territorio, alla regione o alla località di cui il prodotto è originario, indica falsamente al pubblico che i prodotti sono originari di un altro territorio.

Art. 23 - Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per vini e gli alcolici

1. Ciascun Membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifichi dei vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, o di un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili.
2. La registrazione di un marchio per vini che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi dei vini o di un marchio per alcolici che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici è rifiutata o dichiarata nulla, ex officio se la legislazione di un Membro lo consente o su richiesta di una parte interessata, per vini o gli alcolici la cui origine non corrisponda alle indicazioni.

3. Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative ai vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4. Ciascun Membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l'una dall'altra tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.
4. Al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, verranno intrapresi negoziati in seno al Consiglio TRIPS riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per vini ammissibili alla protezione nei Membri partecipanti al sistema.

Per saperne di più si consiglia di visitare il sito ufficiale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio:

 <http://www.wto.org>

[Selezionare Trade Topics / Intellectual Property / TRIPS work in the WTO].

Accanto a queste norme di carattere generale, esistono poi numerose **leggi nazionali relative a singoli prodotti** (ad esempio la L. 224/1989 per il "Salame di Varzi" o la L. 851/1984 per il "Vino Marsala").

Alle indicazioni geografiche e denominazione d'origine è, dunque, affidato il compito di distinguere i prodotti dotati di peculiari caratteri qualitativi che trovino la propria ragione in fattori ambientali (ad esempio suolo e clima) o umani (ad esempio tradizioni di lavorazione) specifici di una certa area geografica (ad esempio "Prosciutto di Parma", "Parmigiano Reggiano" e "Fontina d'Aosta" per la prima categoria, "Ceramiche di Grottaglie", "Sedie di Chiavari" o "Chiavarine" e "Merletti di Burano" per la seconda).

1.4 Il "Made in"

Nei paragrafi che precedono sono stati brevemente illustrati, rispettivamente, il marchio, il marchio collettivo, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine per arrivare a capire l'istituto del "**Made in**", anche per differenziazione rispetto a quelli sopra citati.

La normativa italiana applicabile in tema di "Made in" viene trattata nel capitolo 2 della presente guida.

Il "**Made in**" non è un marchio, né un marchio collettivo, e neppure un'indicazione geografica o una denominazione d'origine.

Per evitare fraintendimenti si sottolinea che gli operatori professionali troveranno spesso l'indicazione "marchio Made in Italy" ma nei fatti, **da un punto di vista giuridico, il marchio e il "Made in Italy" costituiscono due figure diverse.**

Le peculiarità del “Made in Italy” rispetto alle altre indicazioni

Indicazioni geografiche, denominazioni d'origine e “Made in Italy”:

- le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine dovrebbero avere un **legame qualitativo** con il territorio. Infatti la normativa in vigore prevede la sussistenza di due requisiti: che le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche siano dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione
- il “Made in Italy”, viceversa, ha un **legame quantitativo** con il territorio. Si ha il diritto di apporre il “Made in Italy” secondo criteri di prevalenza della realizzazione del prodotto sul territorio italiano, a prescindere dalle qualità e caratteristiche del medesimo (paradossalmente, una maglietta di scarsa qualità realizzata in Italia dalla sede secondaria di una multinazionale straniera potrebbe riportare l'indicazione di origine geografica “Made in Italy”).

La differenza tra il marchio e il “Made in Italy” è ancora più marcata:

- la funzione del marchio è quella di distinguere i prodotti e servizi sul mercato, indicandone la **provenienza imprenditoriale** e oggi, alla luce dello sviluppo di sistemi produttivi integrati e delle nuove forme di comunicazione commerciale, assume rilievo anche come strumento di comunicazione e come portatore di messaggi, che vanno oltre la funzione distintiva caratteristica
- il “Made in Italy” indica invece essenzialmente **l'origine geografica del prodotto su cui è apposto**. Peraltro, negli ultimi anni l'indicazione “Made in Italy” ha assunto anche un valore suggestivo, perdendo la funzione di mero indicatore di origine geografica per diventare testimonianza di valori estetici e di qualità connessi alle produzioni italiane. Anche da ciò nasce l'attenzione del legislatore e degli operatori per la disciplina dell'uso del “Made in Italy”.

Il “Made in” si differenzia anche dalla **marcatatura CE**, che non ha scopi commerciali, né costituisce un marchio di origine o una garanzia che il prodotto sia stato realizzato nella Comunità europea (se prevista per una determinata categoria di prodotti, la marcatatura CE deve essere apposta anche se tali prodotti, per ipotesi, venissero fabbricati interamente al di fuori della Comunità europea da un soggetto che non ha sedi, né principali né secondarie, all'interno dei Paesi membri). La marcatatura CE indica che **il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza applicabili stabiliti nella normativa comunitaria** di armonizzazione che ne prevede l'apposizione, ossia la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti. L'obbligo di apporre la marcatatura CE si estende a tutti i prodotti menzionati nelle direttive per prodotto relative, per l'appunto, a specifici settori merceologici in cui, per ragioni di sicurezza, è prevista l'apposizione obbligatoria della marcatatura CE.

Per ulteriori informazioni sulla marcatura CE, si segnala la guida *La marcatura CE. Il passaporto dei prodotti per il mercato comunitario* di questa stessa collana *Unione europea. Istruzioni per l'uso*, scaricabile gratuitamente al link:



<http://www.to.camcom.it/guideUE>

oppure sulla pagina dello Sportello Europa di Unioncamere Piemonte:



<http://www.pie.camcom.it/sportello.europa>

1.4.1 Le convenzioni internazionali

Storicamente è corretto partire dalla **Convenzione di Parigi (CUP)** per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 (riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 e ratificata dall'Italia con la L. 424/1976).

Di tale convenzione assume particolare importanza la seguente disposizione:

Art. 10 - Indicazioni false: sequestro all'importazione, ecc., di prodotti portanti indicazioni false relative alla provenienza dei prodotti o all'identità del produttore, ecc.

1. Le disposizioni dell'articolo precedente (art. 9 in materia di sequestro, n.d.r.) saranno applicate in caso di utilizzazione diretta o indiretta di una **indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto** o all'identità del produttore, fabbricante o commerciante.

Successivamente, venne adottato l'**Accordo di Madrid** sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza del 14 aprile 1891, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958, ratificato dall'Italia con la L. 676/1967, che agli art. 3 e 3 bis prevede:

Art. 3

Le presenti disposizioni non escludono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un Paese diverso da quello della vendita, ma, in tal caso, l'indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, **del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci.**

Art. 3 bis

I Paesi ai quali si applica il presente Accordo s'impegnano altresì a vietare l'uso, per quanto riguarda la vendita, l'esposizione o l'offerta di prodotti, di qualsiasi indicazione che abbia carattere pubblicitario e sia tale **da trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti**, facendola figurare su insegne, annunci, fatture, carte dei vini, lettere o documenti commerciali o in qualsiasi altra comunicazione commerciale.

Dato che le convenzioni internazionali sopra ricordate hanno avuto un'ampia diffusione, gli operatori professionali, muovendosi sui mercati internazionali, possono, se occorre, fare affidamento su tali normative, verificando poi a seconda del Paese di interesse come sono recepite nell'ordinamento interno.

L'Accordo di Madrid, anche a conferma della rilevanza ed attualità del medesimo, è stato di recente oggetto di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Friuli Venezia Giulia.

Il TAR Friuli Venezia Giulia, con provvedimento del 9 marzo 2006, ha deciso che: **"Viola l'art. 3 dell'Accordo di Madrid** sulla repressione delle false e fallaci indicazioni di provenienze delle merci **l'indicazione**, all'esterno delle confezioni e sulle etichette di capi di abbigliamento presentati in dogana per l'importazione, **del solo committente italiano e della sua sede in Italia, senza far menzione del fabbricante estero e della provenienza da Stato estero**, fattori che, anche volendo considerare il committente quale ideatore e produttore degli articoli in questione, rilevano per la successiva fase della vendita, ai fini di consentire al consumatore di valutare la congruità del prezzo richiesto per un prodotto realizzato con costi di produzione notoriamente più bassi, onde è legittimo il fermo amministrativo in dogana della merce finché le indicazioni irregolari non vengano rimosse".

Caso pratico

Confezionamento in Turchia di magliette su ideazione, verifiche e approvazione qualità da parte di società italiana

FASE 1

Produzione in Turchia



Etichetta riportante le seguenti indicazioni:

PM INDUSTRIA Spa
Lambrate - Mi
Italy

FASE 2

Confezionamento in Turchia



CONTROLLO DELLA DOGANA ITALIANA

FASE 3

Importazione in Italia



Violazione art. 3
dell'Accordo di Madrid

1.4.2 La normativa comunitaria

A livello di Unione europea la fonte giuridica di riferimento è rappresentata dal Codice doganale comunitario (Regolamento CE 2913/1992).

L'art. 23, c. 1, del Regolamento prevede che “sono originarie di un Paese le merci interamente ottenute in tale Paese”.

Più nello specifico, l'art. 24 prevede che “una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è **originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo**, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

Accanto a questi criteri di carattere generale, da cui emerge quello che può essere definito il concetto comunitario di “Made in”, ci sono poi regolamentazioni più specifiche e settoriali, come quelle di cui al Regolamento di attuazione del codice doganale (Regolamento CEE 2454/1993), che verranno affrontate nel capitolo 6.

Per completezza, si segnala che il Regolamento CE 450/2008 istituisce un **nuovo codice doganale comunitario** (Codice doganale aggiornato, che sostituisce quello di cui al Regolamento CEE 2913/1992). Il nuovo codice resterà però inapplicato fino a quando non verranno emesse (da parte della Commissione europea) le nuove disposizioni di attuazione, **entro la data limite del 24 giugno 2013**.

Si segnalano infine le recenti posizioni del Parlamento europeo a favore dell'introduzione di un “Made in” obbligatorio a livello comunitario per alcune categorie di prodotti industriali (per ulteriori informazioni si veda pagina 32).



2. Il "Made in Italy": la normativa italiana vigente

La testimonianza del fatto che la questione riveste una notevole importanza per l'economia italiana, il profilo relativo al "Made in Italy" è stato oggetto di numerosi, recenti interventi legislativi.

Come si vedrà più avanti per la tutela del "Made in Italy", accanto alle tradizionali sanzioni civili il legislatore ha anche previsto specifiche sanzioni amministrative e penali. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il Codice penale prevede oggi quanto segue:

Art. 517 Codice penale - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con **nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto**, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

La normativa del Codice penale risale al 1930. In tempi recenti, il legislatore è intervenuto più volte; con la Legge Finanziaria 2004 è stata introdotta una nuova previsione normativa che è stata oggetto di successive modifiche.

Ad oggi, il testo è il seguente:

L. 350/2003 (Finanziaria 2004):

Art. 4, c. 49

L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del Codice penale. **Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "Made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis.** Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quanto altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "Made in Italy".

La fattispecie ricordata si riferisce alla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica (ossia lo sdoganamento), sino alla vendita al dettaglio.

Se all'atto dell'importazione o esportazione di una merce l'Ufficio doganale dovesse ravvisare l'ipotesi di violazione di una delle fattispecie indicate, procederà al blocco della merce, inoltrando la relativa notizia di reato al Pubblico Ministero competente affinché possa procedere.

L'articolo in parola prevede che, nel momento in cui l'Autorità doganale rileva l'ingannevolezza dell'indicazione d'origine di una data merce, il responsabile dell'importazione o dell'esportazione delle medesime possa eliminare gli elementi di ingannevolezza e le merci vengono sdoganate. Si tratta della **possibilità di sanare in sede amministrativa il reato**. Quindi, benché continui a sussistere il reato, che potrebbe anche avere come conseguenza un procedimento penale, **la sanatoria consente il libero utilizzo delle merci regolarizzate e sdoganate**.

Con la L. 166/2009 il legislatore ha aggiunto due ulteriori disposizioni:

1. Art. 4, c. 49-bis

Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

L'art. 4, c. 49-bis e l'art. 4, c. 49-ter verranno trattati nel capitolo 5.

2. Art. 4, c. 49-ter

È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.

Di recente il legislatore italiano è nuovamente intervenuto, a più riprese, sulla normativa riguardante il "Made in Italy". Il riferimento è rappresentato dal D.l. 135/2009, convertito con la L. 166/2009, in cui si prevede:

Art. 16 - Made in Italy e prodotti interamente italiani

1. Si intende **realizzato interamente in Italia** il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.
4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del Codice penale, aumentate di un terzo.

Non risulta che siano stati emanati decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al citato c. 2, dell'art. 16 di tale legge. Viceversa, nella circolare del medesimo Ministero (si veda il capitolo 5, pagina 36), si afferma che le indicazioni "realizzato interamente in Italia" oppure "100% Made in Italy", "100% Italia", "Tutto italiano" e similari sono riservate ai prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

Da ultimo, la L. 55/2010 limitatamente ai **settori del tessile, della pelletteria e calzaturiero** ha previsto l'obbligatorietà, ove ne ricorrano i presupposti, dell'applicazione del "Made in Italy".

È opportuno ricordare che, storicamente, prima dell'entrata in vigore della normativa sopra ricordata,

Sui settori tessile, della pelletteria e calzaturiero si veda il capitolo 4.

Si sottolinea che le nuove disposizioni non potranno essere applicate sino all'adozione dei decreti attuativi previsti dall'art. 2 della L. 55/2010. In merito si segnala anche la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2010 - Indirizzi interpretativi relativi all'applicazione della legge 8 aprile 2010, n. 55.

gli illeciti relativi ad usi non corretti delle indicazioni d'origine, con particolare riferimento al "Made in Italy", erano ricondotti in primo luogo nell'alveo della disciplina sulla concorrenza sleale.

L'art. 2598 Codice civile - Atti di concorrenza sleale

1. Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

La violazione della norma determina l'applicazione di sanzioni civili, costituite principalmente dall'inibitoria alla prosecuzione dell'attività illecita per il futuro e dal risarcimento del danno per il passato.

Dopo il 1992 (anno in cui venne recepita in Italia la Direttiva 1984/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole) il "Made in Italy" venne tutelato anche sotto il profilo della pubblicità ingannevole.

Oggi, in Italia, la disciplina relativa alla pubblicità ingannevole è stata inserita nel Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), agli artt. 18 e segg., dedicati appunto alle "Pratiche commerciali ingannevoli". L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in quanto anch'essa competente a dare applicazione a tale normativa, svolge un ruolo nella tutela del "Made in Italy".

Alcuni provvedimenti adottati dall'AGCM

Con due provvedimenti (n. 9166 e 9167, del 25 gennaio 2001) l'AGCM ha ritenuto che **costituissero pubblicità ingannevole due messaggi pubblicitari relativi ad alcune indicazioni, tra cui la dicitura "Made in Italy"**.

Nel primo caso un concorrente ha segnalato all'AGCM la presunta ingannevolezza dell'indicazione "Made in Italy" inserita sulla confezione di un disco diamantato universale. Nel corso del procedimento istruttorio l'AGCM appurò che effettivamente, diversamente da quanto indicato nel messaggio pubblicitario, il prodotto non era fabbricato in Italia. Il messaggio pubblicitario risultava pertanto idoneo ad indurre i destinatari in errore in relazione all'origine geografica del prodotto e, per tale motivo, suscettibile di orientare indebitamente le scelte dei potenziali acquirenti, pregiudicandone il comportamento economico. L'AGCM vietava, pertanto, l'ulteriore diffusione del messaggio pubblicitario in questione.



Anche nel secondo caso l'AGCM è stata chiamata a pronunciarsi da un concorrente in merito alla presunta ingannevolezza delle indicazioni riportate sulla confezione di un prodotto (nel caso specifico si trattava di un disco diamantato a corona continua, commercializzato dalla società Beta). Nella richiesta si sosteneva che la dicitura "Made in Italy", la marcatura CE e la dicitura "TÜV-GS" presenti sulla confezione del prodotto fossero non veritiere e non supportate da idonea documentazione. L'AGCM accertava le inesattezze rilevate dal segnalante e vietava, pertanto, l'ulteriore diffusione del messaggio pubblicitario in questione poiché ritenuto ingannevole.

Infine, anche se il presente lavoro è rivolto agli operatori professionali e alle imprese, per completezza si segnala che anche la normativa finalizzata alla **tutela dei consumatori** prende in considerazione gli usi non corretti del "Made in Italy". Il Codice del Consumo, all'art. 6, lett. c) prevede l'obbligo di indicazione del luogo di origine per la commercializzazione in Italia di merci non prodotte nell'Unione europea. Tale obbligo sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2007 o comunque dalla data di entrata in vigore del relativo decreto di attuazione. **Ad oggi, tale decreto non è stato approvato e, pertanto, l'obbligo non è effettivo.**

Casi giuridici dell'applicazione del "Made in Italy"


La legislazione sopra richiamata, a conferma della rilevanza del "Made in Italy" nel nostro Paese, è stata più volte oggetto di provvedimenti da parte delle Corti di Giustizia, che aiutano gli operatori a capire come la normativa debba essere interpretata.

Caso pratico 1

La Corte di Cassazione, III sezione penale, con sentenza n. 27250 del 12 luglio 2007 ha deciso che la L. 24/12/2003, n. 352 art. 4, c. 49, nella parte che concerne il marchio "prodotto in Italia" o "made in Italy", deve essere interpretata nel senso che, **per quanto concerne i prodotti agroalimentari, la loro origine è definita dalla mera derivazione geografica ed indipendentemente dalla localizzazione delle fasi di lavorazione, esclusivamente per i prodotti DOP e IGP**, che attribuiscono una garanzia di tipicità e qualità, mentre per tutti gli altri prodotti agroalimentari cosiddetti generici (ossia diversi da quelli DOP e IGP) per stabilirne l'origine deve farsi riferimento ai criteri dettati dagli artt. 23 e 24 del Codice doganale europeo [si veda il paragrafo 1.4.2].

Ne consegue che, qualora si tratti di **prodotti vegetali**, per Paese di origine deve intendersi quello in cui sono stati raccolti ovvero quello dove la merce è stata interamente ed esclusivamente ottenuta dai prodotti ivi raccolti o dai loro derivati, secondo quanto stabilisce il criterio generale dettato dall'art. 23 del Codice doganale. Qualora però si tratti di prodotti vegetali (e più in genere agroalimentari) che non siano commercializzati

così come sono stati raccolti o di prodotti che non siano stati ottenuti interamente ed esclusivamente da prodotti raccolti in un determinato Paese o dai derivati, ossia quando si tratti di **prodotti agroalimentari alla cui produzione abbiano contribuito due o più Paesi e abbiano cioè subito una trasformazione** o una lavorazione in un Paese diverso da quello della raccolta, allora il criterio per determinarne l'origine è quello fissato dall'art. 24 del Codice doganale europeo. Secondo questo articolo in tali casi la merce deve considerarsi del Paese in cui è avvenuta "l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione".



Caso pratico 2

La Corte di Cassazione, III sezione penale, con sentenza n. 3150 del 19 aprile 2005 ha stabilito che in tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 del Codice penale integrato dall'art. 4, c. 49, L. 350/2003) **costituisce falsa indicazione di provenienza l'apposizione dell'etichetta "Made in Italy" su magliette in realtà fabbricate all'estero, con l'assemblamento di semilavorati provenienti dall'Italia**, in quanto idonea a trarre in inganno i consumatori, indotti ad acquistare il prodotto solo in quanto fabbricato in quel determinato luogo geografico, in base alle più svariate considerazioni successive, atteso che tale indicazione può essere apposta solo su prodotti integralmente fabbricati in Italia, ovvero che ivi hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione (come previsto dalla **normativa europea sull'origine**, in particolare dal Regolamento CEE 2913/1992 di istituzione del Codice doganale comunitario). Non rilevando invece il fatto che la realizzazione all'estero del prodotto sia avvenuta per conto e in nome di un produttore italiano, che sovrintende al processo produttivo, assumendosene la responsabilità economica, tecnica e giuridica, anche con l'apposizione del proprio marchio.





3. Il "100% Made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano": la disciplina in base alla normativa italiana vigente

Con la normativa già richiamata nel secondo capitolo (in particolare la L. 166/2009, che ha convertito il D.L. 135/2009) è stata introdotta la possibilità per le imprese di apporre sui propri prodotti indicazioni quali "**100% Made in Italy**", "**100% Italia**" e "**tutto italiano**".

Vi sono quindi, oggi, due livelli di tutela del prodotto fatto in Italia: un primo livello tradizionale (si veda il capitolo 2) ed un secondo, che ha come oggetto prodotti con un legame particolarmente intenso con il territorio italiano. L'utilizzo di "100% Made in Italy", "100% Italia" e "tutto italiano", ovvero di segni che inducono il consumatore a ritenere un prodotto **completamente progettato e realizzato in Italia**, è disciplinato come segue.

Art. 16, c. 4, L. 166/2009 - Made in Italy e prodotti interamente italiani

Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come **interamente realizzato in Italia**, quale "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2 (si veda il capitolo 2, n.d.r.), è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'art. 517 del Codice penale, aumentate di un terzo.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dall'utilizzo improprio delle indicazioni "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano" ovvero **segni quali la bandiera italiana e lo stivale stilizzato, accompagnati da espressioni quali "100%" o "tutto"**, che possono indurre in errore il consumatore circa l'origine italiana del manufatto.

La possibilità di adottare indicazioni o segni che inducono il consumatore a ritenere che un determinato prodotto sia completamente progettato e realizzato in Italia, potrà avvenire solamente per i **prodotti interamente disegnati, progettati, lavorati e confezionati in Italia**, ai sensi dell'art. 16, c. 1, L. 135/2009 e dell'art. 23, c. 1 del Codice doganale comunitario (si veda il paragrafo 1.4.2).

Dalla normativa non emerge però chiaramente come sia possibile accertare che siano effettivamente avvenuti in Italia il disegno e la progettazione, specie quando questi abbiano coinvolto designer stranieri, come accade spesso per imprese e prodotti simbolo della creatività italiana.

La fattispecie in esame configura quindi un'ipotesi aggravata di falsa indicazione di origine italiana di un prodotto (pena prevista: reclusione sino a due anni e multa sino a 20.000 euro, aumentate di un terzo). Vista la recente introduzione della normativa sopra ricordata, ad oggi non risulta che vi siano già dei provvedimenti delle Corti di Giustizia pubblicati, che abbiano dato un'interpretazione della medesima.



4. Il "Made in Italy": obbligatorio e facoltativo dell'apposizione

A differenza di altri segni che possono, e in certi casi devono, apparire su determinate categorie di prodotti, ad oggi per la maggior parte dei settori merceologici, ad esclusione di quelli che verranno analizzati in seguito, l'**apposizione del "Made in Italy" è facoltativa**.

Così analogamente, se un prodotto di un'azienda italiana è fatto interamente all'estero **non vi è l'obbligo di indicare "Made in [Paese estero di produzione]"**.

Quest'affermazione è corretta nella misura in cui il marchio del prodotto, oppure altri segni presenti sul medesimo o sul relativo packaging, non inducano il consumatore a ritenere che il prodotto abbia un'origine italiana (si veda il capitolo 5).

Quindi, con i distinguo che verranno fatti in seguito, l'imprenditore può scegliere se apporre o meno (sul presupposto che vi siano i requisiti di legge per l'apposizione) il segno "Made in Italy" sui propri prodotti. Appare infatti evidente che la normativa in esame punisca solamente la falsa o fallace indicazione "Made in Italy", non disponendo nulla in ordine all'omessa apposizione dell'indicazione di origine.

Ne consegue che, fatti salvi alcuni settori merceologici, i produttori italiani non sono gravati dall'apporre l'indicazione "Made in Italy".

Se l'imprenditore decide di apporre il "Made in" sui prodotti, deve però indicare il Paese di origine effettivo. **In un'economia ad alto livello di delocalizzazione, dove capita sempre più spesso che un prodotto venga realizzato in diversi Paesi, non è facile capire quale sia il "Made in" da utilizzare.** Nel caso in cui si è contribuito alla produzione in più Paesi, uno dei criteri più seguiti è il seguente: si indica il "Made in" del Paese ove è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, secondo quanto previsto dal Regolamento doganale comunitario (Regolamento CE 2913/1992, che istituisce un Codice doganale comunitario).

Art. 24

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del **Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale**, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Con la **L. 55/2010**, il legislatore italiano ha introdotto l'**obbligo dell'indicazione "Made in Italy" per i prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri** (anche se secondo l'opinione dei primi commentatori questo nuovo concetto italiano di "Made in ..." potrebbe rivelarsi in contrasto con la Costituzione - in particolare in riferimento all'art. 3 - e con la normativa dell'Unione europea).

Si ricorda che le nuove disposizioni non potranno essere applicate sino all'adozione dei decreti attuativi previsti dall'art. 2 della L. 55/2010. In merito si segnala anche la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2010 - Indirizzi interpretativi relativi all'applicazione della legge 8 aprile 2010, n. 55.

Tessile, pelletteria e calzaturiero

Art. 1 - Etichettatura dei prodotti e "Made in Italy"

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzii il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
2. Ai fini della presente legge, per "**prodotto tessile**" si intende ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.
3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
4. L'impiego dell'indicazione "Made in Italy" è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.



5. **Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione** compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.
6. **Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinitura** compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
7. **Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinitura** compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
8. Ai fini della presente legge, per "**prodotto conciario**" si intende il prodotto come definito all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione del prodotto conciario si concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura – ingrasso – rifinitura.
9. **Nel settore dei divani**, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio dei fusti, il taglio della pelle e del tessuto, il cucito della pelle e del tessuto, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
10. **Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l'impiego dell'indicazione "Made in Italy", resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.**

Art. 2 - Norme di attuazione

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione "Made in Italy", di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro i tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare:
 - a) all'individuazione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio,



anche attraverso l'effettuazione di analisi chimiche, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;

- b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;
 - c) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione;
 - d) a stabilire l'obbligo della rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.
 4. All'attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3 - Misure sanzionatorie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro**. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. Si applicano il **sequestro** e la **confisca delle merci**.
2. L'impresa che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la **sospensione dell'attività** per un periodo da un mese a un anno.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della **reclusione da uno a tre anni**. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

Art. 4 - Efficacia delle disposizioni degli articoli 1 e 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano efficacia dal **1° ottobre 2010** (con la precisazione già ricordata in merito ai decreti attuativi, n.d.r.).

La legge mira ad istituire, nei settori tessile, calzaturiero e della pelletteria un sistema di **etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi** che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi. Sempre secondo questa legge, l'impiego dell'indicazione "Made in Italy" è permesso esclusivamente per prodotti finiti e intermedi per i quali le fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente



nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore siano state eseguite nel territorio medesimo e per le rimanenti fasi sia verificabile la tracciabilità.

Da quanto sopra emerge che l'imprenditore ha l'obbligo di apporre l'indicazione di origine "Made in Italy" se in Italia è avvenuta la fase prevalente di lavorazione del prodotto. In tal caso, infatti, la mancata indicazione determinerà la realizzazione di un illecito che, in base alla normativa sopra citata, può essere di carattere amministrativo o penale, a seconda delle circostanze. I prodotti per cui è previsto l'obbligo dell'apposizione del "Made in Italy", ove ne ricorrano i requisiti, potranno poi avere l'indicazione "100% made in Italy", "100% Italia" o "tutto italiano", di cui si è trattato nel capitolo 3.

Invece, nel caso in cui i prodotti dei settori tessile, calzaturiero e della pelletteria non abbiano i requisiti richiesti per l'impiego dell'indicazione "Made in Italy", l'imprenditore avrà l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

Infine per i prodotti finiti e intermedi, nei settori tessile, calzaturiero e della pelletteria, l'impresa produttrice indipendentemente dalla provenienza (e quindi sembrerebbe anche per i prodotti non recanti l'indicazione "Made in Italy") deve fornire in modo chiaro e sintetico le seguenti informazioni specifiche:

- (i) sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura
- (ii) sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti
- (iii) sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione
- (iv) sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

Sempre in tema di facoltatività (ovvero obbligatorietà) dell'apposizione della dicitura "Made in", si ricorda che è attualmente in discussione a livello comunitario l'adozione di un Regolamento che obblighi ad indicare la provenienza geografica di alcuni prodotti importati dai Paesi extra-UE. Il Regolamento si applicherebbe, qualora approvato, a determinati prodotti industriali, ad esclusione dei prodotti della pesca, dell'acquacoltura e alimentari. Le merci su cui diventerebbe obbligatorio apporre l'indicazione d'origine sono quelle indicate nell'allegato della proposta legislativa (tra cui indumenti, accessori di abbigliamento, calzature e borse). La proposta di Regolamento promossa dalla Commissione era già stata respinta nel 2007. Su di essa si è riaperto il dibattito politico, a testimonianza del fatto che il "Made in" rappresenta un tema tanto attuale, quanto delicato per i rilevanti risvolti economici.

In particolare il 21 ottobre 2010 il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una **risoluzione sull'obbligo di etichetta d'origine per vari prodotti importati**. I deputati hanno anche in tale occasione chiesto l'introduzione di livelli sanzionatori minimi per assicurare l'applicazione uniforme della normativa in tutti i Paesi UE.

Prima di arrivare all'adozione definitiva del **Regolamento** la strada è però ancora lunga e tormentata, dal momento che la proposta deve ancora superare il decisivo vaglio del Consiglio, dove è nota l'ostilità di alcuni Stati membri (in particolare dell'Europa settentrionale) all'introduzione di una normativa vincolante sul "Made in".

In passato sul problema dell'obbligatorietà dell'apposizione del "Made in" era intervenuta la **Corte di Giustizia delle Comunità europee** [sentenza del 25 aprile 1985, n. 1201, causa C-207/1983], **che aveva ritenuto contrarie al Trattato CE le previsioni obbligatorie che esigessero l'indicazione di origine di determinate merci**. La Corte ha infatti deciso che la normativa nazionale, che vieta la vendita al minuto di determinate merci importate da altri Stati membri, a meno che siano munite o accompagnate dall'indicazione dell'origine, ha l'effetto di aumentare i costi di produzione delle merci importate e di sfavorirne lo smercio. Anche se si applica indistintamente alle merci nazionali ed a quelle importate, essa mira di fatto e per natura a consentire al consumatore di distinguere queste due categorie di prodotti, il che può indurlo a dare la preferenza alle merci nazionali e nessun motivo tassativo attinente alla tutela dei consumatori la giustifica.

La Corte ha comunque riconosciuto meritevole di tutela l'interesse del produttore a indicare di propria iniziativa l'origine nazionale del prodotto, salva la tutela del consumatore rispetto ad indicazioni inesatte.

La normativa sul "Made in" negli altri Paesi europei

La maggior parte dei Paesi membri UE interpreta la normativa in materia di "Made in" conformemente alle interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: il produttore è libero di indicare l'origine dei propri prodotti, così come ha la facoltà di non fornire alcuna informazione in merito. Naturalmente se l'informazione è fornita deve rispettare i criteri indicati nel Codice doganale comunitario.

Fanno eccezione alcune categorie merceologiche (ad esempio prodotti cosmetici e agroalimentari), che talvolta sono oggetto di particolari tutele, richiedendo obbligatoriamente l'indicazione del Paese d'origine sulla confezione.

A dimostrazione del fatto che il "Made in" è un tema delicato, oggetto di numerosi dibattiti, anche la legislazione degli altri Paesi europei è stata oggetto di recenti modifiche: in senso liberale (come è avvenuto a Cipro dove l'obbligatorietà dell'indicazione del Paese di origine è stata soppressa) o restrittivo (il dibattito sui prodotti importati è in corso, ad esempio, in Svezia).



5. L'uso di segni, figure o marchi e l'origine o provenienza italiana dei prodotti. Il fenomeno dell'Italian sounding

Si presenta spesso il caso di prodotti che, avendo subito fasi di lavorazione sostanziale all'estero, non possono riportare la dicitura "Made in Italy".

In tali casi si pongono, nella sostanza, due tipi di questioni:

- 1) se è possibile evitare di apporre indicazioni su eventuali fasi di lavorazione effettuate in Paesi terzi
- 2) come e in che limiti l'imprenditore italiano possa caratterizzare il proprio prodotto come proveniente dalla sua impresa quando non vi può apporre la dicitura "Made in Italy".

Nella seconda questione rientrano tutti quei casi in cui sui prodotti sono presenti indicazioni quali "*Conceived* (immaginato) *in Italy*", "*Italian Concept*", "*Styled in Italy*", "*Designed in Italy*" o "*Imported by* (nome della società italiana)", oppure segni quali i colori della bandiera italiana o lo stivale. Rientra anche l'ipotesi in cui sia il marchio stesso ad indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia fatto in Italia, anche in assenza di ulteriori segni o figure.

Per quanto riguarda la prima questione l'imprenditore può evitare di apporre indicazioni su eventuali fasi di lavorazione effettuate in Paesi terzi (in altri termini, non vi è un obbligo di indicazione) tranne che per i settori del tessile, calzaturiero e pelletteria, per i quali la L. 55/2010 ha introdotto un obbligo in tal senso (si veda il capitolo 4).

L'utilizzo di **segni, figure o marchi**, diretti ad indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, è regolato dal legislatore. La disciplina è, innanzitutto, individuata dalla seguente norma di carattere penale (già citata nel capitolo 2):

Art. 4, c. 49, L. 350/2003 (Finanziaria 2004):

L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del Codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; **costituisce fallace indicazione**, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, **l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana** incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo

o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quanto altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy".

La condotta penalmente vietata dall'art. 4, c. 49, L. 350/2003 (integrante il reato di cui all'art. 517 Codice penale), che viene presa in considerazione in questo capitolo, è dunque rappresentata dall'uso di segni, figure o marchi che inducano il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine o provenienza italiana, sia in presenza che in assenza dell'indicazione dell'origine o provenienza estera del prodotto.

In secondo luogo, il **caso di uso fallace del marchio**, limitatamente all'utilizzo da parte del titolare o del licenziatario, è disciplinato dall'art. 4, c. 49-bis, L. 350/2003 che prevede una sanzione di natura amministrativa.

Art. 4, c. 49-bis

Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000**.

Art. 4, c. 49-ter

È sempre disposta la **confisca amministrativa del prodotto o della merce** di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.

La ratio dell'articolo porta a sanzionare qualsiasi situazione legata all'uso del marchio (da parte del titolare ovvero del licenziatario) nella quale il pubblico sia indotto ad attribuire ai prodotti su cui il marchio è apposto un'origine italiana (quando in realtà tali prodotti abbiano origine estera).

È il caso di marchi che appaiono come relativi a prodotti italiani per la lingua in cui si esprimono (parole o patronimici italiani, anche se appartenenti ad italiani residenti all'estero) o per gli elementi grafici che li accompagnano (il tricolore, la riproduzione di elementi geografici, immagini o monumenti chiaramente riconducibili all'Italia).

La fattispecie di cui all'art. 4, c. 49-bis è punita con una sanzione amministrativa. La ragione di tale sanzione (ossia il fatto che trattasi di sanzione amministrativa e non penale, come nelle ipotesi illustrate in precedenza) è da ricercarsi nel fatto che la norma non sanziona l'uso dei marchi in sé, ma unicamente l'uso dei marchi effettuato con modalità tali da indurre erroneamente il consumatore ad attribuire ai prodotti su cui sono apposti detti marchi l'origine italiana.

Si tratta del cosiddetto effetto "Italian Sounding" dei marchi, senza che su tali prodotti vi siano indicazioni evidenti ovvero sufficienti ad evitare qualsiasi errore del consumatore sull'origine estera del prodotto.

L'uso di detti segni, figure o marchi, unitamente ovvero in assenza dell'indicazione di origine o provenienza estera del prodotto, è lecita quando avviene in maniera tale da non indurre il consumatore a ritenere erroneamente il prodotto di origine o provenienza italiana, ossia allorché l'utilizzo del marchio avvenga unitamente ad indicazioni evidenti dell'origine estera del prodotto idonee ad evitare il fraintendimento del consumatore circa la provenienza del prodotto.

In particolare, con la Circolare n. 124898 del 9 novembre 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato le **condotte necessarie ad evitare la realizzazione dell'illecito**.

Al riguardo, è **fatto obbligo ai soggetti interessati** (titolari o licenziatari di marchi) **di accompagnare i prodotti o le merci alternativamente con:**

- 1) **indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera** o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. L'appendice informativa richiesta, oltre a dover essere applicata direttamente sul prodotto o sulla confezione, può essere costituita da un cartellino o da una targhetta applicata allo stesso dove si indichi, a titolo meramente esemplificativo, una delle seguenti diciture:
 - "prodotto fabbricato in"
 - "prodotto fabbricato in Paesi extra UE"
 - "prodotto di provenienza extra UE"
 - "prodotto importato da Paesi extra UE"
 - "prodotto non fabbricato in Italia".

- 2) un'**attestazione** circa le informazioni che gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione sull'effettiva origine estera dei prodotti. Tale documento, il cui **modello è riportato nella citata nota del Ministero dello Sviluppo Economico**, deve essere allegato alla dichiarazione doganale e ne diviene parte integrante.

Il Ministero ha precisato che la scelta dell'una o dell'altra modalità informativa deve comunque portare ad una corretta informazione dei consumatori nella fase di acquisto del prodotto.

Pertanto, le indicazioni sull'origine non italiana dei prodotti devono essere poste in prossimità di quelle relative alla qualità o alle caratteristiche degli stessi in modo conforme alla prassi del settore e alle abitudini dei consumatori, così **da poter essere percepite chiaramente dal pubblico**.

Tali indicazioni non devono essere necessariamente incorporate nel prodotto ma possono anche essere inserite in elementi amovibili come *hang-tags* o similari, aggiunti anche dopo l'importazione. Per il rispetto della norma, **è considerato sufficiente che l'origine non italiana sia specificata al consumatore in sede di commercializzazione**, informazione che deve comunque essere fornita dal titolare o licenziatario del marchio all'atto dell'importazione.

La nota ha infine precisato che le nuove disposizioni non possono applicarsi ai prodotti sottoposti a regimi sospensivi e a quelli immessi in libera pratica, ma non destinati al mercato italiano.

La fattispecie di cui all'art. 4, c. 49, L. 350/2003 è stata oggetto di esame da parte della giurisprudenza.


Caso pratico 1

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15374 del 22 aprile 2010 ha stabilito che un **obbligo di indicazione dell'origine estera di un prodotto esiste solo nell'ipotesi di uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana**.

Con tale sentenza è stato accolto il reclamo presentato da un'azienda produttrice di coltelli, forbici e attrezzi da giardino, con sede in Italia, ma con prodotti fabbricati in Cina. Sulle singole confezioni era apposto il marchio del produttore "XXX" e la dicitura "dalla secolare esperienza nella produzione dell'acciaio". Tanto era bastato al Pubblico Ministero per disporre il sequestro, confermato dal Tribunale del riesame, ritenendo che il marchio e la dicitura fossero idonei a fare cadere in errore il consumatore sul Paese di provenienza.

Attualmente, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 135/2009 che ha modificato l'art. 17, c. 4, L. 99/2009, un obbligo di indicazione dell'origine estera del prodotto sussiste soltanto nell'ipotesi di uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana. La Corte di Cassazione non ha ritenuto fosse il caso del marchio e della dicitura in esame.


Peraltro, non è indispensabile l'indicazione del Paese di fabbricazione, essendo sufficienti altre indicazioni che evitino fraintendimenti del consumatore sull'effettiva origine del prodotto ovvero un'attestazione da rendere alle dogane sulle informazioni che verranno in seguito rese in fase di commercializzazione sull'effettiva origine estera del prodotto. Infine, precisa la Corte, anche qualora la mera apposizione del marchio "XXX" e della scritta pubblicitaria avessero potuto indurre il consumatore a ritenere gli oggetti fabbricati in Italia, la fattispecie in esame rientrerebbe comunque nella previsione dell'art. 4, c. 49-bis, della L. 350/2003, ossia costituirebbe solo un illecito amministrativo.



Caso pratico 2


La Corte di Cassazione, con sentenza del 9 aprile 2008, ha stabilito che è **mendace** (e come tale integra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 517 Codice penale) l'**indicazione che attribuisca la qualità di "fabbricante" all'importatore italiano** di apparecchiature sanitarie interamente prodotte e realizzate in Paesi extracomunitari, senza alcuna sua partecipazione alle fasi del processo produttivo.

La stessa sentenza, in tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, stabilisce che **non può definirsi "fabbricante" del prodotto colui che si limiti a porre in commercio un bene acquistato all'estero** da terzi senza aver partecipato al processo di produzione, in quanto costituisce comportamento ingannevole per il consumatore, come esplicitato all'art. 517 del Codice penale. Nella fattispecie in materia di sequestro preventivo d'apparecchiature sanitarie prodotte in Cina sulle quali era riportata la dicitura "fabbricante" riferita ad una ditta italiana, è stato condannato il Signor PF (legale rappresentante della società XXX) per aver importato da Paesi extracomunitari (Taiwan, Cina, Hong Kong, Malaysia) e successivamente commercializzato le apparecchiature sanitarie (termometri, apparecchi anticellulite, misuratori di pressione) tutti realizzati materialmente in Paesi esteri, ma recanti falsamente sulle confezioni per la vendita al pubblico l'indicazione di origine "XXX, via Rossi 1, Roma, Italy".



Caso pratico 3

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8684 del 1° marzo 2007 ha stabilito che **non costituisce reato l'apposizione del marchio del produttore "XXX Italy" e l'indicazione "Italian design" su orologi importati dall'estero quando l'imprenditore li abbia ideati e ne abbia coordinato la produzione non essendo tale indicazione falsa.**




Caso pratico 4

Similmente rispetto a quanto avvenuto nel caso precedente la Corte di Cassazione (sentenza n. 21797 del 22 giugno 2006) ha escluso che l'importazione di occhiali provenienti dalla Cina e riportanti la dicitura in inglese di "concepiti" e/o "ideati" presso una ditta italiana potesse configurare il reato menzionato.



Caso pratico 5

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2648 del 20 gennaio 2006 ha stabilito che, anche in considerazione della particolarità del settore dell'abbigliamento nel quale l'Italia gode di una riconosciuta leadership mondiale grazie alla specializzazione delle maestranze impiegate nel settore, integra il reato di cui all'art. 517 c.p. la condotta di un imprenditore italiano che, fornendo disegni e tessuti italiani, faccia realizzare capi di abbigliamento all'estero da parte di una società locale (ad opera di maestranze che non hanno la stessa tradizione di quelle italiane) e poi importi in Italia i capi in questione e li etichetti in modo da lasciare intendere al consumatore che anche la produzione sia avvenuta in Italia.



Caso pratico 6

La Corte di Cassazione (sentenza n. 3669 del 31 gennaio 2006) ha stabilito che l'art. 4, c. 49, L. 350/2003, che sanziona (mediante richiamo alla pena prevista dall'art. 517 c.p.) l'importazione, l'esportazione a fini di commercializzazione o la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza, delinea un'autonoma figura di reato (rispetto a quelle previste negli artt. 517 e 474 del Codice penale).

Ciò significa che per la sussistenza della violazione in parola, secondo la nozione di "fallace indicazione" contenuta nella stessa norma incriminatrice, è sufficiente che venga riscontrato "l'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana". Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto correttamente ipotizzata, ai fini della legittimità del disposto sequestro della merce, la sussistenza del reato menzionato, nei casi in cui i prodotti recavano la raffigurazione della bandiera italiana e le indicazioni "Moda XXX Italy" e "Style Italy".



Caso pratico 7

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 22 settembre 2009, ha deciso che in tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, commette il reato di cui all'art. 4, c. 49, L. 350/2003 **chiunque importa a fini di commercializzazione prodotti industriali, agricoli o alimentari, recanti l'indicazione di origine o di provenienza falsa**, ossia non corrispondente alla realtà, **ovvero fallace**, ossia atta a trarre in inganno, a prescindere dal fatto che le indicazioni consistano in segni, distintivi, emblemi o denominazioni registrati o riconosciuti giuridicamente.

Il Tribunale di Napoli ha condannato l'imputato, legale rappresentante dell'azienda, che importava pupazzi in porcellana dalla Cina recanti sulle confezioni la fallace indicazione "XXX Italy". Tale indicazione è stata ritenuta idonea a trarre in inganno il consumatore finale. In particolare, le dogane rilevavano che sui cartoni era impresso il logo dell'importatore "XXX Italy" e che tali confezioni non recavano alcuna indicazione di origine e neppure la dicitura "prodotto importato".





6. Il ruolo dell'Agenzia delle Dogane nell'applicazione della normativa vigente in materia di "Made in Italy"

6.1 Le merci destinate all'importazione

L'apposizione dell'indicazione del Paese di origine sui prodotti importati è obbligatoriamente prevista dalle norme di alcuni Paesi (ad esempio gli Stati Uniti e il Giappone) che, conseguentemente, dispongono di regole precise per l'attribuzione dell'origine ai fini della marchiatura dei prodotti.

Laddove invece non sussiste uno specifico obbligo, come nel caso, fino ad oggi, dell'Unione europea, apporre o meno l'indicazione di origine è una libera scelta di ciascun produttore.

Tuttavia **non significa che, in assenza di specifiche disposizioni, il produttore possa apporre sul prodotto un'indicazione non veritiera**: tale pratica infatti risulta comunque vietata da norme generalmente presenti negli ordinamenti dei vari Paesi (ad esempio quelle poste a tutela della corretta informazione dell'acquirente, quelle che reprimono la frode nell'esercizio del commercio o la concorrenza sleale).

L'Unione europea si è preoccupata della protezione dell'indicazione di provenienza dei prodotti fin dall'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza del 14 aprile 1891, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958:

Alcune parti dell'Accordo di Madrid sono già state trattate nel paragrafo 1.4.1.

Art. 1

1. Qualsiasi prodotto recante **una falsa o ingannevole indicazione di provenienza**, nella quale uno dei Paesi, cui si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come Paese o come luogo d'origine, sarà sequestrato alla importazione in ciascuno dei detti Paesi.
2. Il sequestro sarà eseguito anche nel Paese in cui la falsa o ingannevole indicazione di provenienza sarà stata apposta, o in quello in cui sarà stato importato il prodotto recante tale falsa o ingannevole indicazione.
3. Se la legislazione di un Paese non ammette il sequestro all'importazione, questo sarà sostituito dal divieto d'importazione.
4. Se la legislazione di un Paese non ammette né il sequestro all'importazione, né il divieto d'importazione, né il sequestro nell'interno, dette misure, nell'attesa che detta legislazione sia adeguatamente modificata, saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge di quel Paese assicura in simili casi ai propri cittadini.

5. In mancanza di sanzioni speciali che assicurino la repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza, saranno applicabili le sanzioni previste dalle corrispondenti disposizioni delle leggi sui marchi o sui nomi commerciali.

Art. 3

Le presenti disposizioni non escludono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un Paese diverso da quello della vendita, ma, in tal caso, l'indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci.

Dalla lettura della normativa europea risulta quindi che la parola "fallace" possa facilmente essere considerata come "ingannevole": nell'accordo di Madrid, in ogni caso, **non è punita la mancata indicazione della provenienza di un prodotto, bensì l'indicazione falsa e fallace.**

Ciò è quanto si evince anche dall'attenta lettura dell'art. 1 del DPR 656/1968 (che attua l'Accordo di Madrid in Italia): "le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo [amministrativo] all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autorità giudiziaria".

Il successivo art. 2 del DPR, prevede che: "qualora gli interessati abbiano proceduto alla regolarizzazione prevista dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid (...) e siano trascorsi 60 giorni dalla data della comunicazione all'Autorità Giudiziaria, senza che questa abbia disposto il sequestro, gli uffici doganali potranno restituire le merci agli interessati".

Successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, numerose circolari emesse dal Ministero delle Finanze - Direzione delle dogane ne hanno orientato l'interpretazione, consolidando una prassi applicativa rispetto alla quale il carattere più o meno generico dell'indicazione non assume alcuna rilevanza: conseguentemente, l'indicazione "Made in" **può essere ricompresa nelle ipotesi coperte dalla misura del fermo in dogana** ai sensi del provvedimento di attuazione dell'Accordo di Madrid.

Ciascun Paese (o gruppo regionale, come nel caso dell'UE) è dotato di un insieme di regole (leggi, regolamenti, norme amministrative) volte a definire, ai fini doganali, il Paese di origine delle merci oggetto di transazioni internazionali.

Le regole doganali sull'origine delle merci rivestono grande importanza nel commercio internazionale: è sulla base delle stesse che un determinato prodotto, proveniente da un determinato Paese, si vedrà applicare un regime daziario in luogo di un altro.

Uno degli accordi allegati al GATT è dunque interamente dedicato al tema delle regole d'origine (*Agreement on Rules of Origin - AROO*), con la dichiarata finalità di promuoverne l'armonizzazione, evitando al contempo che le stesse costituiscano degli ostacoli non necessari al commercio.

Per quanto concerne l'armonizzazione, l'Accordo prevede che il Comitato sulle **Regole di origine dell'Organizzazione Mondiale del Commercio**, in collaborazione con il Comitato Tecnico sulle Regole di origine in seno all'Organizzazione Mondiale delle Dogane, elabori un documento che definisca le norme relative.

L'attività di armonizzazione, che nelle intenzioni avrebbe dovuto portare alla formulazione di regole comuni a tutti i Paesi aderenti al GATT entro il 1998, **ad oggi non ha ancora raggiunto l'obiettivo, a causa delle difficoltà di trovare l'accordo** (in particolare tra Paesi ricchi di materie prime e Paesi trasformatori) **sull'individuazione delle fasi di produzione rilevanti per l'attribuzione dell'origine.**

La mancata armonizzazione lascia quindi il campo, nel frattempo, all'elaborazione ed applicazione di regole di origine valide nei singoli Paesi o gruppi regionali (nel nostro caso, le regole UE) le quali, tuttavia, non potranno porsi in contrasto con i principi sanciti nell'Accordo, tra i quali il divieto di utilizzare le regole d'origine quali "strumenti volti a favorire, direttamente o indirettamente, la realizzazione di obiettivi di politica commerciale" e l'impegno a che le regole d'origine non determinino effetti di restrizione, distorsione o disorganizzazione del commercio internazionale (art. 2, b e c).

Il secondo comma dell'art. 1 delimita il campo di applicazione dell'accordo, nel quale rientrano:

- **le regole d'origine utilizzate negli strumenti non preferenziali di politica commerciale**, per l'applicazione, ad esempio, del trattamento della nazione più favorita
- **le regole di origine utilizzate ai fini dell'imposizione dei diritti antidumping e dei diritti compensativi** di cui dell'art. 6 del GATT del 1994, nonché ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 19 del GATT del 1994 e delle restrizioni quantitative o dei contingenti tariffari discriminatori
- **le regole d'origine utilizzate per gli appalti pubblici e le statistiche commerciali**
- **le regole relative alla marcatura d'origine** di cui all'art. 9 del GATT del 1994.

Trattando delle regole che disciplinano l'origine dei prodotti vigenti nell'UE, non si può non parlare della normativa contenuta nel **Codice doganale comunitario** o Regolamento CE 2913/1992 (modificato dal Regolamento CE 450/2008, che entrerà in vigore all'emanazione del Regolamento di attuazione previsto dall'art. 36), che regola l'origine dei prodotti.

In base a tale normativa le merci originarie di un Paese si distinguono in due categorie:

- i prodotti interamente ottenuti in un Paese UE
- i prodotti parzialmente ottenuti in un Paese UE.

Sono prodotti interamente ottenuti, ai sensi dell'art. 23:

- a) i prodotti minerali estratti in tale Paese
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati
- d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate
- f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un Paese, da navi immatricolate o registrate in tale Paese e battenti bandiera del medesimo
- g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale Paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto Paese e ne battano la bandiera
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale Paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo
- i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

Possono essere poi considerati come originari di un Paese UE quei prodotti per la cui produzione sono stati utilizzati **componenti di Paesi extra UE e qualora siano state rispettate le seguenti condizioni [art. 24]:**

- 1) l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale sia avvenuta nel Paese UE
- 2) tale lavorazione o trasformazione sia economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo
- 3) tale lavorazione o trasformazione si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

È quantomeno ovvio che un prodotto proveniente dall'estero ai fini della commercializzazione non possa avere l'indicazione "Made in Italy" perché le regole che determinano l'origine previste dal Codice doganale comunitario stabiliscono in modo certo e definitivo l'origine.

L'art. 4 c. 49 della Legge finanziaria 2004 (L. 350/2003, di cui in parte si è già parlato nel capitolo 2) introduce il **reato di falsa o fallace indicazione di provenienza o di origine** riguardo a tutti i prodotti, industriali e agroalimentari:

L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine (l'inciso "o di origine" è stato introdotto dall'art. 1 c. 9 del D.L. 35/2005, convertito dalla L. 80/2005) costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del Codice penale. **Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "Made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia** ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. **Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana** per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "Made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.

Si è già detto che, in base alla normativa europea sull'origine (ovvero al Codice doganale comunitario) il prodotto è originario del Paese in cui è stato interamente ottenuto ovvero dove ha subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. È pertanto commesso il reato di falsa indicazione di origine ove sia apposta la stampigliatura "Made in Italy" su un prodotto non interamente ottenuto in Italia o che non abbia subito l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale in Italia.

Rispetto alla norma si sottolinea che:

- ancora una volta non è punita la mancata indicazione di origine o provenienza, ma l'indicazione che può ingannare il pubblico
- il momento di consumazione del reato corrisponde alla presentazione della merce in dogana e può andare fino alla vendita al dettaglio del prodotto
- è possibile la sanatoria amministrativa, attraverso la corretta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "Made in Italy", tuttavia ciò non estingue il reato.

Con la circolare n. 20/D del 13 maggio 2005 e con la nota n. 2704 del 9 agosto 2005 l'Agenzia delle Dogane ha chiarito la portata delle due fattispecie di reato di falsa e fallace indicazione di provenienza e di origine, sia in importazione che in esportazione. Nelle ipotesi in cui l'indicazione della denominazione e della sede dell'azienda possono ingenerare dubbi circa la sussistenza della seconda fattispecie di reato (**fallace indicazione**), è richiesto di apporre la chiara indicazione "Importato da: [nome e sede dell'impresa]" sull'etichetta che accompagna la merce di origine non preferenziale terza.

L'art. 4, c. 49 della L. 350/2003 è stato modificato dall'art. 17 della L. 99/2009, che oggi recita: "Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "Made in Italy" (...) ovvero l'**uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia** ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera".

Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine comunque non possono essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.

È evidente che in tale modo il legislatore, facendosi paladino dei prodotti di origine italiana, voleva superare l'orientamento giurisprudenziale che riportava l'origine e la provenienza dei prodotti al nome dell'imprenditore e non all'origine "fisica" dei medesimi. Ciò in aperto contrasto con la normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle merci, in quanto introdurre particolari attestazioni sui prodotti commercializzati in Italia, e non per esempio negli altri Paesi comunitari, rende di fatto difficoltosa (se non impossibile) la libera circolazione delle merci.

Una azienda che acquista prodotti dalla Cina, per esempio, non sempre sa a priori se il prodotto verrà commercializzato in Francia o in Italia e, di conseguenza, non può essere obbligata ad etichettare in modo diverso il prodotto. **È fondamentale ragionare in termini europei in materia di etichettatura.**

Non si dimentichi che l'art. 34 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) vieta l'adozione di misure nazionali che prevedano restrizioni al commercio intracomunitario o misure con effetti equivalenti.

La modifica di cui all'art. 17 della L. 99/2009 ha mandato letteralmente nel panico molte aziende italiane a cui veniva imposto (solo a loro, causando un forte svantaggio competitivo) di accompagnare l'uso dei propri marchi sui prodotti non originari dell'Italia con l'indicazione dell'origine estera, ampliando così la fattispecie della fallace indicazione di origine (dal 15 agosto 2009).

Il legislatore è quindi intervenuto repentinamente con l'art. 16 del D.L. 135/2009 (convertito con modifiche dalla L. 166/2009) che **abrogava l'art. 17 della L. 99/2009**.

Inoltre, l'art. 16 del DL. 135/2009:

- aggiungeva all'art. 4 della L. 350/2003 il c. 49-bis che, come si è visto, prevede che: "Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con **modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana** ai sensi della normativa europea sull'origine, **senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera** o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000**"
- aggiungeva l'art. 49-ter: "**È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce** di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore"
- **stabiliva i requisiti specifici che deve avere un prodotto per ritenersi interamente italiano** (100% made in Italy):
 1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come Made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale **il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano**.
 2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.
 3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.
 4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% Made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le **pene previste dall'articolo 517 del Codice penale, aumentate di un terzo**.

Si riconoscono, a questo punto, due tipologie di prodotti italiani:

- i prodotti “100% italiani” o “full made in Italy”, quando il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono realizzati in Italia
- i prodotti originati in Italia perché hanno ivi subito l’ultima trasformazione sostanziale secondo le regole europee sull’origine, che però non potranno attribuirsi la qualità di “100% Made in Italy”.

La norma prevede che per poter determinare l’origine, non preferenziale di un **capo di abbigliamento** sia necessaria la “confezione completa”. Per “confezione completa” si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi “incompleta”. Ad esempio, **alcune operazioni di rifinitura previste dall’art. 16 sono:**

- applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura
- confezione di asole
- rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti
- apposizione di guarnizioni ed accessori quali ad esempio tasche, etichette e distintivi
- stiratura ed altre preparazioni per indumenti da vendere “confezionati”.

Chi commercializza un prodotto, il cui marchio può ingannare il consumatore sull’origine o provenienza, dovrà accompagnarlo con indicazioni precise su tale origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento da parte del consumatore (ad esempio: “Prodotto non fabbricato in Italia”) ovvero da un’attestazione, resa da parte del titolare o licenziatario del marchio circa le informazioni sull’origine che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione.

Quindi, come recita la già citata sentenza della Corte di Cassazione n. 15374 del 2010, **non è punita la mancata indicazione di origine estera del prodotto, ma solo quell’indicazione che può ingannare il consumatore**, non accompagnata da indicazioni altrettanto precise che riconducano all’origine estera.

Come evidenziato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (n. 124898 del 9 novembre 2009) la nuova disposizione ha:

- eliminato il riferimento al Paese o al luogo di fabbricazione o di produzione (di cui all’abrogato art. 17, c. 4 della L. 99/2009)
- previsto, in difetto, la comminatoria di una sanzione amministrativa da 10.000 a 250.000 euro in caso di violazione

- consentito, nel caso in cui il marchio possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, di accompagnare il prodotto sul quale il marchio è apposto con un'appendice informativa sull'effettiva origine, escludendo in tal modo la fattispecie della fallace indicazione
- permesso di evitare la contestazione in dogana della fattispecie di fallace indicazione, fornendo all'ufficio doganale di controllo un'attestazione del titolare o licenziatario del marchio che le informazioni sull'effettiva origine della merce saranno fornite in fase di commercializzazione.

Con la Circolare esplicativa il Ministero dello Sviluppo Economico (nota n. 124898 del 9 novembre 2009) precisa che l'appendice informativa che può accompagnare il prodotto può concretizzarsi, a titolo esemplificativo, in una delle seguenti diciture:

- “prodotto fabbricato in ...”
- “prodotto fabbricato in Paese extra UE”
- “prodotto di provenienza extra UE”
- “prodotto importato da Paesi extra UE”
- “prodotto non fabbricato in Italia”.

Tale indicazione non deve necessariamente essere incorporata nel prodotto, ma può essere inserita in elementi amovibili (hang-tags, etichette, cartellini o similari) anche aggiunti dopo l'importazione, dal momento che, per il rispetto della norma, **è considerato sufficiente che l'origine non italiana sia specificata al consumatore in sede di commercializzazione**. Tale norma non è applicabile ai prodotti che si trovano già nei negozi o che sono già stati realizzati o contrassegnati dal marchio prima della sua applicabilità (10 novembre 2009).

Ai prodotti interamente ottenuti in Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico consiglia di apporre la dicitura: “realizzato interamente in Italia”, “100% made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano” e similari. Secondo la nota dell'Agenzia delle dogane sia il prodotto che la confezione di vendita potranno perciò riportare un'indicazione di vendita quale “100% made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano” **a condizione che il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento del prodotto siano stati compiuti esclusivamente sul territorio italiano**.

La nota dell'Agenzia delle dogane n. 155971 del 30 novembre 2009 precisa che restano peraltro applicabili, in presenza delle relative condizioni, le disposizioni dell'Accordo di Madrid del 1891 sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza (riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958 e recepito nell'ordinamento nazionale dalla L. 676/1967).

La stessa nota (alla voce “Materiali non originari di varia provenienza”) precisa inoltre che: “nel caso in cui un prodotto fabbricato in Italia contenga elementi di varia

provenienza e origine, ove l'incidenza in termini di rapporti percentuali di materiale originario, di valore aggiunto, di lavorazione, trasformazione o processo produttivo attribuibili all'Italia sia idonea a conferire l'origine italiana (Made in Italy) perché superiore ai rispettivi rapporti relativi alle componenti estere", si applica la comune normativa europea sull'origine di cui ai citati allegati 10 e 11 (origine non preferenziale) e 15 (origine preferenziale) del Regolamento CEE 2454/1993. Va da sé che anche in questa ipotesi di utilizzo di materiali non originari di varia provenienza il prodotto finito sarà considerato "realizzato interamente in Italia" se abbia l'origine italiana ai sensi delle citate regole di lista e se il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

Sanzioni attualmente in vigore

In conclusione, nel panorama normativo attuale avremo tre diverse fattispecie così sanzionate (dall'ipotesi meno grave a quella più grave):

- 1) l'utilizzo di un marchio da parte del titolare o del licenziatario con modalità atte ad ingannare il consumatore sull'origine o sulla provenienza di un prodotto senza l'indicazione precisa della provenienza estera o comunque sufficiente ad evitare qualsiasi fraintendimento nel consumatore, punito ai sensi dell'art. 4 comma 49-bis legge finanziaria 2005 con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro**
- 2) l'importazione, l'esportazione o la conduzione di pratiche commerciali scorrette recanti false o fallaci indicazioni di origine o di provenienza o l'uso di segni o figure atte a trarre in inganno il consumatore sull'origine o la provenienza di un prodotto, anche quanto sia indicata l'origine o provenienza, punite ai sensi dell'art. 4 c. 49 della Legge finanziaria 2004 con le **pene previste dall'art. 517 Codice penale ovvero con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro**
- 3) l'uso di indicazioni di vendita e di segni o figure che presentino il prodotto come interamente italiano in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 16 L. 166/2009, punito ai sensi della medesima norma con le **pene previste dall'art. 517 Codice penale aumentate di un terzo, ovvero con la reclusione fino a 2 anni 8 mesi e la multa fino a 26.666 euro.**

6.2 Le merci destinate all'esportazione

In genere si ritiene che i prodotti destinati all'esportazione non siano oggetto della normativa sul "Made in". Questa considerazione nasce dal fatto che i vari interventi legislativi e le circolari redatte dall'Agenzia delle dogane hanno sempre cercato di porre l'attenzione sull'immissione in libera pratica in Italia di prodotti sui quali è apposto un marchio che può indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana: i numerosi sequestri effettuati nei porti e negli aeroporti italiani hanno quasi sempre riguardato prodotti provenienti dall'estero recanti l'indicazione "Made in Italy" o marchi, segni o altro che potevano indurre il consumatore a ritenere la merce di origine italiana.

L'art. 4, c. 49 della L. 350/2003 prevede che "l'importazione e l'esportazione ai fini di commercializzazione": il legislatore quindi intende sottolineare che l'attenzione debba essere posta sia sulle importazioni, che sulle esportazioni.

Ad esempio, se si provvede all'immissione in libera pratica di kiwi con origine "Cile" il prodotto non potrà avere l'indicazione di origine italiana; così una giacca confezionata nella Repubblica Ceca con tessuto originario dell'Italia avrà l'indicazione "Made in Repubblica Ceca" perché l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale è stata effettuata nella Repubblica Ceca e non in Italia.

Si considerano sempre **insufficienti a conferire il carattere originario** le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tali e quali durante il trasporto ed il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini)
- semplici operazioni di spolveratura, vagliatura e cernita, classificazione o assortimento (ivi compresa la composizione in serie di prodotti, la lavatura e la riduzione in pezzi)
- cambiamenti di imballaggio, divisioni e riunioni di partite, semplice insaccatura ed ogni altra operazione di condizionamento
- apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette, o altri segni distintivi di condizionamento
- semplice riunione di parti di prodotti al fine di costituire un prodotto completo
- il cumulo di due o più operazioni indicate dalla lettera a) alla lettera e).

Ad esempio: un tappeto originario della Francia viene esportato nella Repubblica slovacca e dopo due anni importato in Polonia senza aver subito altre operazioni: il tappeto mantiene la sua origine francese al momento dell'importazione in Polonia.

Le merci destinate all'esportazione vengono generalmente accompagnate da attestazioni e/o indicazioni riguardanti l'origine: la richiesta di emissione del Certificato di origine alla Camera di commercio territorialmente competente determina la responsabilità del contenuto della documentazione, che l'esportatore è tenuto a conservare e ad esibire in caso di controllo e presuppone pertanto la conoscenza della normativa che stabilisce la regola dell'origine comune di un prodotto.

In campo doganale è quanto mai frequente la confusione tra l'origine (Made in) e la provenienza. **Non è affatto scontato che l'origine in senso doganale coincida con la provenienza della merce** (ad esempio una merce che arriva dal Giappone può avere origine tunisina).

Questa confusione è accentuata quando si acquista da un fornitore comunitario.

Sovente si sente dire dalle aziende che si è acquistato un prodotto in Germania e dunque il prodotto è di origine tedesca: questo non è affatto certo! **È fondamentale richiedere al proprio fornitore l'origine del prodotto che si acquista.**

In campo doganale uno strumento molto importante, ma in pochi casi utilizzato, è l'**Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO)** che consiste in una istanza presentata all'Ufficio delle dogane territorialmente competente nella quale viene descritto il tipo di merce, l'origine delle materie prime necessarie per la produzione, il luogo della lavorazione, la tipologia di lavorazione, il valore EXW (Ex works) del prodotto e tutte le altre informazioni ritenute necessarie a determinare l'origine.

Motivo dell'istanza è quello di ottenere dall'Agenzia delle dogane l'**IVO un attestato valido in tutti gli Stati comunitari, che afferma in modo inequivocabile l'origine del prodotto** cui l'istanza si riferisce.

L'IVO in genere viene richiesto da quelle aziende che utilizzano molte materie prime con origine diversa ed in questo modo definiscono univocamente i rapporti con i loro clienti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che la norma sulle fallaci indicazioni di origine non si applichi ai prodotti non immessi in libera pratica o non destinati al mercato italiano.

Secondo la nota dell'Agenzia delle dogane n. 155921 del 30 novembre 2009 invece **il reato di fallace indicazione di origine è commesso anche se il prodotto è destinato ad un Paese extracomunitario.**

L'art. 16 della nota si applica infatti anche quando i beni realizzati interamente in Italia sono destinati a Paesi extracomunitari. Tale disciplina invece non si applica alle merci in sospensiva o extra Italia.

Merci in sospensiva ed extra Italia

Si intendono merci in sospensiva quelle merci in sospensione di diritti, ossia oggetto di importazioni temporanee. Le merci extra Italia invece sono quelle che attraversano in transito parte del territorio italiano.

La norma in questione mira, ancora una volta, a **contribuire alla tutela del "Made in Italy"**, impedendo la commercializzazione di prodotti in cui scritte, segni o figure inducano la fallace convinzione che un prodotto etichettato come "100% made in Italy", "100% Italia", "Tutto italiano" sia stato prodotto in Italia, mentre è stato realizzato in un Paese terzo. Tale esigenza prescinde dalla circostanza che il consumatore finale sia un cittadino italiano o straniero.



7. Il "Made in" e l'origine preferenziale

Al fine di incentivare gli scambi internazionali, l'Unione europea, come parte contraente per tutti i Paesi membri, ha concluso nel corso degli anni accordi preferenziali reciproci con molti Stati extra-comunitari.

In conseguenza di questi accordi, i prodotti esportati come "originari" da un Paese contraente, ricevono un **trattamento tariffario preferenziale** quando vengono importati in un altro Stato contraente del medesimo accordo.

Il trattamento preferenziale permette l'abbattimento totale o parziale, ma progressivo nell'arco di tempo previsto nell'accordo, dell'aliquota daziaria autonomamente applicabile per il tipo di merce.

I Paesi con i quali l'UE ha concluso questi tipi di accordi sono:

- **in Europa:** Albania, Bosnia, Croazia, Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Repubblica di Macedonia, Serbia, Svizzera
- **nell'area mediterranea:** Algeria, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Ceuta e Melilla, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia
- **in Africa:** Sud Africa
- **in America:** Cile, Messico.

Riferimenti degli accordi conclusi dall'UE:

Albania 	Accordo entrato in vigore il 1° aprile 2009 (pubblicato su GUUE serie L, n. 104 del 24 aprile 2009)
Algeria 	Decisione 2/2007, Protocollo n. 6 (pubblicata su GUUE, serie L, n. 297 del 15 novembre 2007)
Bosnia Erzegovina 	Accordo entrato in vigore 1° luglio 2008 (pubblicato su GUUE, serie L, n. 169 del 30 giugno 2008 e rettificato in GUUE, serie L, n. 233 del 30 agosto 08)
Ceuta e Melilla 	Regolamento CE 82/2001
Cile 	Decisione del 18 novembre 2002 (pubblicata su GUUE, serie L, n. 352 del 30 dicembre 02 ed aggiornata con Decisione del Consiglio del 23 luglio 2007, GUUE, serie L, n. 251 del 26 settembre 2007)

<p>Croazia</p> 	<p>Protocollo n. 4 (pubblicato su GUUE, serie L, n. 286 del 29 ottobre 2008)</p>
<p>Egitto</p> 	<p>Decisione 1/2006 (pubblicata su GUUE, serie L, n. 73 del 13 marzo 2006 e modificata con la Decisione pubblicata su GUUE, serie L, n. 312 del 30 novembre 2007)</p>
<p>Giordania</p> 	<p>Accordo Euro-mediterraneo (pubblicato su GUUE, serie L, n. 129 del 15 maggio 2002)</p>
<p>Islanda</p> 	<p>Decisione 2/2005 del comitato misto CE - Islanda (pubblicata su GUUE, serie L, n. 131 del 18 maggio 2006)</p>
<p>Israele</p> 	<p>Decisione 2/2005 (pubblicata su GUUE, serie L, n. 20 del 24 gennaio 2006 e modificata su GUUE, serie L, n. 317 del 5 dicembre 2007)</p>
<p>Libano</p> 	<p>Decisione del 14 febbraio 2006, Protocollo 4 (pubblicata su GUUE, serie L, n. 143 del 30 maggio 2006)</p>
<p>Marocco</p> 	<p>Protocollo n. 4 (pubblicato su GUUE, serie L, n. 336 del 21 dicembre 2005 e modificato da GUUE, serie L, n. 324 del 3 dicembre 2008)</p>
<p>Ex Repubblica Iugoslavia di Macedonia</p> 	<p>Protocollo n. 4 (pubblicato su GUUE, serie L, n. 99 del 10 aprile 2008)</p>
<p>Messico</p> 	<p>Decisione 1/2000 (pubblicata su GUUE, serie L, n. 157 del 30 giugno 2000 e modificata da Decisione 2/2008 su GUUE, serie L, n. 198 del 26 luglio 2008 e dalla Decisione 1/2007 del Comitato misto UE - Messico, pubblicata su GUUE, serie L, n. 279 del 23 ottobre 2007). L'articolo 1 della Decisione stabilisce che: "Le regole di cui alle note 2 e 3 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000 si applicano fino al 30 giugno 2009 in sostituzione delle norme d'origine stabilite nell'appendice II dell'allegato III di tale decisione". Questa modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 2006. L'articolo 2 della decisione in questione stabilisce che: "Le regole di origine di cui alla nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000 si applicano fino alla conclusione dell'attuale ciclo di negoziati dell'OMC in sostituzione delle regole di origine stabilite nell'appendice II dell'allegato III di tale decisione". Quest'articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005</p>

<p>Sud Africa</p> 	<p>Decisione del 29 luglio 2009 (pubblicata su GUCE, serie L, n. 311 del 4 dicembre 1999)</p>
<p>Serbia</p> 	<p>Decisione de 29 aprile 2008, accordo interinale pubblicato su GUUE, serie L, n. 28, del 30 gennaio 2010], Protocollo n. 3</p>
<p>Tunisia</p> 	<p>Protocollo n. 4 (pubblicato su GUUE, serie L, n. 260 del 21 settembre 2006)</p>
<p>Montenegro</p> 	<p>Accordo interinale entrato in vigore il 1° gennaio 2008 (pubblicato su GUUE, serie L, n. 345 del 28 dicembre 2007)</p>
<p>Svizzera</p> 	<p>Decisione 3/2005 (pubblicata su GUUE, serie L, n. 45 del 15 febbraio 2006)</p>
<p>Norvegia</p> 	<p>Protocollo n. 3 (pubblicato su GUUE, serie L, n. 117 del 25 maggio 2006)</p>

Per approfondimenti consultare il seguente link:



http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

[Selezionare Customs / Calculation of customs duties / Rules of origin].

L'origine preferenziale regola gli aspetti doganali dei rapporti tra l'Unione europea e i Paesi terzi:

- che hanno concluso con l'UE accordi preferenziali reciproci
- che hanno concluso con l'UE accordi preferenziali non reciproci
- beneficiari di concessioni unilateralmente decise dalla UE.

Ogni singolo accordo concluso dall'UE o atto di concessione unilaterale di benefici daziari contiene il cosiddetto protocollo di origine, che prevede le condizioni, in base alle quali le merci possono essere considerate di origine preferenziale.

Nel protocollo di origine vengono individuati:

1. i prodotti interamente ottenuti
2. i prodotti considerati come sufficientemente lavorati o trasformati, secondo le regole previste analiticamente.

I criteri possono individuarsi nel:

- **salto tariffario (SA)**, fabbricazione in cui tutti i materiali non originari impiegati devono essere classificati in una voce doganale del SA a 4 cifre diversa da quella del prodotto ottenuto
- **valore aggiunto minimo**, fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere una percentuale (25% - 30% - 40% - 50%) del prezzo EXW del prodotto ottenuto
- **lavorazione che conferisce**, lavorazione minima che deve essere effettuata con indicazione di una lavorazione specifica oppure trasformazione a partire da un determinato materiale (regola prevista nel campo tessile).

Ulteriore condizione prevista sia negli accordi che nelle concessioni unilaterali è la spedizione diretta, ossia deve esserci un titolo giustificativo del trasporto unico, redatto nello Stato di esportazione, sotto scorta del quale si effettuano le spedizioni anche con attraversamento di Paesi terzi.

In caso di sosta in Paesi terzi, i prodotti devono restare sotto sorveglianza delle autorità doganali del Paese di transito, che devono rilasciare prevista e completa attestazione che le merci descritte hanno subito solo le operazioni di carico e scarico o altre operazioni destinate ad assicurarne la conservazione, non sono state assoggettate a manipolazione/lavorazione e sono rimaste sotto sorveglianza.

L'allegato 10 del Regolamento CEE 2453/1993 indica le lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i prodotti non originari perché il prodotto finito possa avere il carattere preferenziale comunitario. **La linea corretta da seguire è la seguente:**

- individuare l'origine geografica del prodotto in un Paese UE
- verificare l'applicabilità delle norme per ogni singolo prodotto se può essere considerato preferenziale o meno.

Esempio 1

Un pantalone di cotone confezionato in Italia con un tessuto cinese è un prodotto con origine comune italiana ma non si può considerare preferenziale perché la regola per i pantaloni (prevista nell'ambito degli accordi conclusi dall'UE indicati alle pagine 56, 57 e 58 della Guida) prevede che la fabbricazione debba partire dai filati.

Esempio 2

Un autoveicolo fabbricato in Italia con parti di origine diverse è di origine comune italiana e può essere considerato preferenziale se il valore di tutti i materiali non comunitari utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Per poter effettuare questa verifica è indispensabile avere la distinta base di tutte le parti occorrenti alla fabbricazione dell'autoveicolo e l'indicazione per ogni parte dell'origine. L'azienda dovrà richiedere ad ogni fornitore la dichiarazione prevista dal Regolamento CE 1207/2001 (o dal Regolamento CE 1617/2006, se riguarda il sistema di cumulo paneuromediterraneo).

La merce destinata ad un Paese con il quale l'Unione europea ha un accordo reciproco viene effettuata (laddove ci siano i presupposti per i prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale) con la predisposizione del **certificato EUR 1** (o dichiarazione in fattura).

Il documento EUR 1 viene altresì emesso verso i Paesi (e territori) in via di sviluppo unicamente nel regime del traffico di perfezionamento passivo onde poter permettere al Paese che produce la merce destinata in Italia di accompagnarla con il certificato FORM A.

Di seguito alcune note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine (GUUE, serie C, n. 16 del 21 febbraio 2006), aggiornato da GUUE, serie C, n. 219 del 19 settembre 2007 e GUUE, serie C, n. 231 del 3 ottobre 2007). Gli **esempi di cumulo** vengono forniti a scopo puramente esplicativo e non implicano necessariamente che il cumulo dell'origine sia applicabile tra i Paesi in questione.

Art. 1, lett. f) - Prezzo franco fabbrica

Il prezzo franco fabbrica di un prodotto deve includere:

- il valore di tutti i materiali forniti utilizzati nella fabbricazione
- tutti i costi (del materiale ed altri) effettivamente sostenuti dal fabbricante.

Esempio

Il prezzo franco fabbrica di videocassette, dischi, supporti di software informatico ed altri prodotti analoghi, registrati, che comportano un elemento di proprietà intellettuale, deve includere nella misura del possibile tutte le spese sostenute dal fabbricante inerenti ai diritti di proprietà intellettuale utilizzati per la fabbricazione delle merci in questione, a prescindere dal fatto che il detentore di tali diritti abbia o meno stabilito la propria sede o la propria residenza nel Paese di fabbricazione. Non si tiene conto degli sconti (ad esempio sconti per grandi quantità o per pagamento anticipato).

Art. 3 e 4 - Cumulo

Attribuzione dell'origine: "di norma, l'origine di un prodotto finito è determinata dall'ultima lavorazione o trasformazione effettuata, a condizione che questa operazione vada al di là di quelle previste dall'articolo 7. Se, nel Paese di fabbricazione finale, i materiali originari di uno o più Paesi non sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di un'operazione minima, l'origine è attribuita al Paese che ha contribuito con il valore più elevato. A tale fine, il valore aggiunto nel Paese di fabbricazione finale (compreso il valore dei materiali non originari che sono stati sufficientemente trasformati, n.d.r.) è messo a confronto con il valore dei materiali originari di ciascuno degli altri Paesi".

Se nel Paese esportatore non si procede a lavorazioni o trasformazioni, i materiali o i prodotti conservano la loro origine quando sono esportati in uno dei Paesi interessati.

Geometria variabile: il cumulo può essere applicato soltanto se i Paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutti i Paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario, cioè con tutti i Paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di Paesi che non hanno concluso accordi con i Paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari.

Esempio 1

Attribuzione dell'origine in funzione dell'ultima lavorazione o trasformazione effettuata

Un tessuto (SA 5112), ottenuto a partire da lana di agnello non cardata né pettinata, originario della Comunità è importato in Marocco. La fodera di fibra sintetica (SA 5513) è originaria della Norvegia. Vengono quindi confezionati dei completi a giacca (SA 6203) in Marocco. L'ultima lavorazione o trasformazione è effettuata in Marocco. Questa operazione, nella fattispecie la confezione di completi a giacca, va al di là delle operazioni di cui all'art. 7. I completi acquisiscono pertanto l'origine marocchina e possono essere esportati in altri Paesi con i quali si applica il cumulo.

Se non è stato concluso un accordo di libero scambio tra Marocco e Norvegia che contenga norme di origine paneuromediterranee, la geometria variabile presuppone che la fodera norvegese debba essere considerata non originaria: di conseguenza, i completi non acquisiscono il carattere originario.

Esempio 2

Quando l'ultima lavorazione o trasformazione non va al di là delle operazioni minime, per l'attribuzione dell'origine ci si basa sul valore più elevato dei materiali utilizzati nella fabbricazione.

Le varie parti di un completo, originarie di due Paesi, sono confezionate in UE. I pantaloni e la gonna, originari della Svizzera, hanno un valore di 180 euro; la giacca, originaria della Giordania, ha un valore di 100 euro. L'operazione minima (confezionamento) effettuata nella Comunità costa 2 euro. L'operatore si serve di sacchi di plastica provenienti dall'Ucraina, di un valore pari a 0,5 euro. Il prezzo franco fabbrica del prodotto finito è di 330 euro.

Poiché l'operazione effettuata nella Comunità è un'operazione minima, il valore aggiunto nella Comunità deve essere messo a confronto con i valori in dogana degli altri materiali utilizzati per attribuire l'origine: il valore aggiunto nella Comunità (di cui 2 euro per l'operazione e 0,5 euro per i sacchi) è uguale a 330 euro (prezzo franco fabbrica) meno 280 euro (180 + 100) = 50 euro = valore aggiunto comunitario. Il valore svizzero (180 euro) è più elevato del valore aggiunto nella Comunità (50 euro) e dei valori di tutti gli altri materiali originari utilizzati (100 euro). I completi acquisiscono pertanto l'origine svizzera e possono essere esportati in altri Paesi con i quali si applica il cumulo.

Se in questo esempio non fosse stato concluso un accordo di libero scambio tra la Comunità e la Svizzera contenente norme di origine paneuromediterranee, il completo dovrebbe essere considerato non originario, poiché gli elementi svizzeri non sono stati sufficientemente trasformati né hanno potuto beneficiare del cumulo dell'origine.

Esempio 3

Prodotti esportati senza subire altre lavorazioni o trasformazioni

Un tappeto, originario della Comunità, è esportato in Marocco e dopo due anni importato in Siria senza aver subito altre operazioni. Il tappeto mantiene la sua origine comunitaria al momento dell'esportazione in Siria.

In questo esempio, può essere rilasciata una prova dell'origine preferenziale per l'esportazione dal Marocco in Siria solo se è in vigore un accordo di libero scambio tra la Comunità e la Siria contenente norme di origine paneuromediterranee.

Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni - cumulo integrale

Il cumulo integrale consente di effettuare lavorazioni o trasformazioni sufficienti, anziché nel territorio doganale di un unico Paese, nella zona costituita dai territori doganali di un gruppo di Paesi.

Ad esempio, il cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni al di fuori del cumulo paneuromediterraneo è previsto da alcuni protocolli di origine con Marocco, Algeria e Tunisia. Poiché il cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni non rientra nel cumulo di origine paneuromediterraneo, i prodotti che acquisiscono l'origine sulla base del cumulo integrale sono esclusi dal commercio paneuromediterraneo.

Esempio 1

Filati di cotone non originari (SA 5205) vengono importati nella Comunità, dove sono trasformati in tessuti (SA 5208). I tessuti sono poi esportati dalla Comunità in Tunisia, dove vengono tagliati e dove vengono confezionate camicie da uomo (SA 6205). Secondo le norme relative al cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni, la tessitura eseguita nella Comunità si considera eseguita in Tunisia. Così facendo ci si attiene alla norma applicabile alla voce SA 6205, che impone la fabbricazione a partire da filati, e le camicie da uomo acquisiscono il carattere originario.

Poiché tuttavia il modo in cui viene acquisito il carattere originario non è compatibile con i requisiti paneuromediterranei, secondo i quali la tessitura e la cucitura devono essere effettuate in un unico Paese, le camicie da uomo non possono essere esportate in regime preferenziale dalla Tunisia nei Paesi di cui agli art. 3 e 4 diversi dal Maghreb e dalla CE.

Art. 10 - Norma di origine applicabile agli assortimenti

La norma di origine in questione si applica esclusivamente agli assortimenti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato. In conformità di tale regola, **ciascuno dei prodotti che compongono l'assortimento**, ad eccezione di quelli il cui valore non superi il 15% del valore totale dell'assortimento, **deve soddisfare i criteri di origine che si applicano alla voce nella quale sarebbe stato classificato se fosse stato presentato separatamente** e non incluso in un assortimento, indipendentemente dalla voce nella quale è classificato l'assortimento completo in virtù della succitata regola.

Dette disposizioni si applicano anche qualora sia invocata la tolleranza del 15% per il prodotto che, conformemente al testo della succitata regola generale, determina la classificazione dell'assortimento completo.



8. Il ruolo dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria nell'applicazione della normativa vigente in materia di "Made in Italy"

Come emerge dalla casistica menzionata nei capitoli precedenti, la violazione delle norme poste a tutela del "Made in Italy" è perseguita prevalentemente in ambito penale e in misura minore in ambito civile ed amministrativo.

Nella prassi **la tutela penale risulta essere la più utilizzata**, in quanto le norme relative al "Made in Italy" sono per volontà del legislatore esplicite ed evidenti nell'individuare delle condotte penalmente rilevanti (art. 4, c. 49 della L. 350/2003, art. 16, c. 4 della L. 166/2009, L. 55/2010).

I prodotti sono sottoposti a **controlli a campione da parte delle Autorità di Polizia Giudiziaria e da parte dell'Agenzia delle dogane**. Tali controlli avvengono sia in dogana all'atto dell'importazione/esportazione, sia nel naturale ciclo commerciale degli stessi.

Ne consegue che dette Autorità, se rilevano nel corso dei controlli che tali prodotti recano indicazioni false o fallaci in merito al "Made in Italy" che integrino un'ipotesi di reato, provvederanno all'informativa di reato, ex art. 347 del Codice di procedura penale, alla Procura della Repubblica nei termini stabiliti dalla legge.

A seguito degli atti compiuti dalle citate Autorità, la Procura della Repubblica apre un procedimento a carico del presunto responsabile dell'illecito, procedendo alle indagini di rito (nel corso delle quali potrà disporre il **sequestro dei prodotti** in questione, qualora tale attività non sia stata effettuata dalla Polizia Giudiziaria o dall'Agenzia delle dogane); al termine delle indagini potrà aversi la citazione diretta a giudizio dell'autore dell'illecito ovvero l'archiviazione della posizione.

Il presunto autore del reato, nelle more delle indagini, può presentare istanza al Tribunale del riesame ex artt. 324 e 355 Codice di procedura penale, al fine di ottenere l'annullamento del sequestro disposto dalla Procura della Repubblica per insussistenza dei requisiti di legge. In questi casi il procedimento penale a carico dell'autore del reato prosegue, ma la merce ritorna nella disponibilità dell'imprenditore.

La violazione delle norme penali sopra indicate determina la perseguibilità d'ufficio dell'autore di tali violazioni, non essendo richiesta la denuncia-querela della parte offesa (la quale potrà esserci, ma il procedimento si instaurerà comunque d'ufficio) e può arrivare anche alla **reclusione dell'autore dell'illecito ed all'applicazione di una multa**.

Nel corso delle attività di controllo a campione, l'Autorità di Polizia Giudiziaria o l'Agenzia delle dogane possono anche rilevare **illeciti di carattere amministrativo**.

In tali casi le misure che possono essere adottate consistono nel **fermo o blocco della merce**.

Le ulteriori sanzioni amministrative, ad esempio quelle pecuniarie, previste dalle recenti novità normative dovrebbero essere erogate dall'Autorità doganale, Polizia Giudiziaria, Polizia Provinciale e Vigili Urbani. L'impugnativa di tali sanzioni può aver

luogo davanti all'Autorità Giudiziaria.

In materia di "Made in Italy", nel caso in cui venga accertata una responsabilità penale o amministrativa, è prevista la **confisca dei beni**, con cui lo Stato acquisisce la disponibilità dei medesimi.

L'intervento dell'**Autorità Giudiziaria civile è lo strumento meno utilizzato**, in quanto non sussistono norme specifiche in ambito civile poste a protezione del "Made in Italy": in tale ambito sussiste solamente la norma di portata generale dell'art. 2598 Codice civile, relativa agli atti di concorrenza sleale, nell'ambito della quale si riconducono alcune fattispecie concrete di violazione del "Made in Italy" (si veda il capitolo 2).

Le sanzioni previste in questo caso consistono essenzialmente nel sequestro della merce, nell'inibire la prosecuzione dell'attività illecita e nella possibilità di chiedere il risarcimento dei danni. La considerazione della genericità della norma di cui all'art. 2598 Codice civile, unitamente all'intervento concreto dell'Autorità Giudiziaria penale d'ufficio (per i motivi sopra illustrati), rendono meno rilevante la facoltà dell'imprenditore, che legittimamente utilizza l'indicazione "Made in Italy", di citare in giudizio l'imprenditore concorrenzialmente sleale, che utilizza impropriamente l'indicazione in oggetto.

Infine, come si è visto, anche l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato svolge un ruolo nei confronti dell'uso non corretto dell'indicazione "Made in Italy", con sanzioni di natura inibitoria e di rettifica dei messaggi pubblicitari ingannevoli.

Gli imprenditori hanno quindi diverse vie giudiziarie per tutelare i propri interessi nei confronti di concorrenti che fanno un uso non corretto del "Made in Italy": si dovrà valutare caso per caso quale possa essere la soluzione più adatta per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.



9. Le specifiche settoriali

9.1 L'origine per le materie tessili e i loro manufatti

Per le materie tessili e i loro manufatti, l'origine viene attribuita quando i medesimi sono sottoposti ad una **trasformazione completa**, vale a dire a lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce di nomenclatura comune diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.

Per i prodotti elencati nell'Allegato 10 del Regolamento CE 2454/1993 viene riportata la descrizione delle lavorazioni che permettono di acquisire l'origine del Paese dove è avvenuta la trasformazione in questione, considerata quindi trasformazione completa.

Per un numero piuttosto limitato di prodotti, invece, l'Allegato 11 dello stesso Regolamento prevede quali devono essere le lavorazioni o trasformazioni minime che conferiscono l'origine; per altri prodotti invece vengono espressamente elencate quali sono le trasformazioni che non sono sufficienti a conferire il carattere di prodotto originario.

L'art. 38 del Regolamento stabilisce che sono **considerate sempre insufficienti a conferire il carattere originario** le seguenti lavorazioni/trasformazioni:

- manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini)
- semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi
- cambiamenti di imballaggi, divisione e riunione di partite
- la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci o scatole o altre operazioni di condizionamento
- apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento
- la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo
- il cumulo di due o più operazioni sopra elencate.

A titolo esemplificativo si riporta la tabella in cui vengono descritte le modalità concrete da utilizzare al fine di stabilire il Paese di origine delle materie tessili e i loro manufatti, disciplinate nell'**Allegato 10 del Regolamento CE 2454/1993**:

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originali affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario		
Materie tessili e loro manufatti della sezione XI		
Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
ex 5101	Lane non cardate né pettinate: <ul style="list-style-type: none"> • sgrassate, non carbonizzate • carbonizzate 	<p>Fabbricazione a partire da lana sucida, compresi i casciami di lana, il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da lana sgrassata, o carbonizzata, il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 5103	Casciami di lana e di peli fini o grossolani, carbonizzati	Fabbricazione a partire da casciami di lana il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5201	Cotone non cardato né pettinato, candeggiato	Fabbricazione a partire da cotone grezzo il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco: <ul style="list-style-type: none"> • non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura • cardate o pettinate o altre 	<p>Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da sostanze chimiche da paste tessili o da casciami del codice NC 5505</p>



Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
5603	<p>Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate</p> <ul style="list-style-type: none"> • stampate o tinte <ul style="list-style-type: none"> • impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate <ul style="list-style-type: none"> • altre 	<p>Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di stoffe non tessute grezze o candeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p> <p>Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri grezzi</p> <p>Fabbricazione a partire da fibre</p>
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili dei codici NC 5404, o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materie plastiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili • altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili</p> <p>Impregnatura, spalmatura, ricopertura o rivestimento di filati tessili, lamelle e forme simili, grezzi</p>
5607	<p>Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materie plastiche</p>	<p>Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali</p>
5609	<p>Manufatti di filati, di lamelle o forme simili dei codici NC 5404, o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove</p>	<p>Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali</p>
5704	<p>Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non "tufted" né "fioccati" anche confezionati</p>	<p>Fabbricazione a partire da fibre</p>



Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
capitolo 58	<p>Tessuti speciali e superfici tessili "tufted", pizzi, arazzi, passamaneria, ricami</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricami in pezza, in strisce o in motivi [codice NC 5810] • stampati o tinti • impregnati, spalmati o ricoperti • altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura dei tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di rifinitura</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p>
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanza amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci e per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugnane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa	Fabbricazione a partire da filati
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli del codice NC 5902	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da tessuti, feltro o stoffe non tessute, grezzi
5905	Rivestimenti murali di materie tessili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura



Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli del codice NC 5902	Fabbricazione a partire da stoffe a maglia, non grezze o da altri tessuti grezzi
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	Fabbricazione a partire da filati
5909	Tubi per pompa e simili, di materie tessili, anche con armature o accessori di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5910	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche rinforzati di metallo o di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo: <ul style="list-style-type: none"> • dischi e rondelle per lucidare non di feltro • altri 	Fabbricazione a partire da filati, da cascami di tessuto o da stracci, del codice NC 6310 Fabbricazione a partire da filati o da fibre
capitolo 60	Stoffe a maglia: <ul style="list-style-type: none"> • stampate o tinte • altri 	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di stoffe a maglia, grezze o precandeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura Fabbricazione a partire da filati



Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
capitolo 61	<p>Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta • altri 	<p>Confezione completa</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p>
ex capitolo 62	<p>Indumenti ed accessori di abbigliamento diversi da quelli a maglia, esclusi quelli dei codici NC 6213 e 6214, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • finiti o completi • non finiti o incompleti 	<p>Confezione completa</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p>
6213 e 6214	<p>Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricamati • altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati oppure</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p>
da 6301 a ex 6306	<p>Coperte; biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina; tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto, altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli del codice NC 9404; sacchi e sacchetti da imballaggio, copertoni e tende per l'esterno ed oggetti per campeggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di feltro o di stoffe non tessute • non impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati • impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati 	<p>Fabbricazione a partire da fibre</p> <p>Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi</p> <p>Confezione completa</p>



Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
	<ul style="list-style-type: none"> • altri: <ul style="list-style-type: none"> - a maglia - non ricamati - ricamati • diversi da quelli a maglia: <ul style="list-style-type: none"> - non ricamati - ricamati 	<p>Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
6307	<p>Altri manufatti tessili confezionati (compresi i modelli dei vestiti), esclusi ventagli e ventole non azionati meccanicamente, telai e manici annessi e parti di questi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stracci, torcioni, e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie • altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione il cui valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
6308	<p>Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto</p>	<p>Incorporazione in un assortimento in cui il valore complessivo dei materiali non originari, incorporati, non supera il 25% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento</p>
6309	Oggetti da rigattiere	Raccolta ed imballaggio per la spedizione

9.2 L'origine per i prodotti agroalimentari

Per i prodotti agroalimentari, che ricoprono una posizione particolare nel panorama legislativo, **l'origine viene attribuita al Paese nel quale i prodotti vengono raccolti** (per ciò che riguarda i prodotti derivanti dall'attività agricola) **ed al Paese in cui gli animali vivi sono nati e sono stati allevati** (per ciò che riguarda i prodotti derivanti dagli animali stessi) così come stabilito dall'art. 23 del Regolamento CE 2913/1992.

Maggiori problemi, come per la maggior parte dei prodotti, sorgono quando i beni in oggetto subiscono trasformazioni o quando gli animali da cui derivano vengono trasportati da un Paese ad un altro prima della macellazione.

Il Regolamento CE 2454/1993 contiene alcune precisazioni in materia di origine dei **prodotti derivati dagli animali**, ma molto più completa si presenta la posizione comune dell'Unione europea nell'ambito dei negoziati del WTO, volti ad uniformare la normativa mondiale in tema di origine dei prodotti.

In linea generale si può affermare che per quanto riguarda i prodotti derivanti dagli animali, l'origine deve essere attribuita al Paese da cui provengono gli elementi che in termini di peso costituiscono più del **50% del peso totale del prodotto finito**.

Se risulta impossibile raggiungere la percentuale di peso stabilita al fine di determinare il Paese di origine, il criterio che deve essere utilizzato è quello che assegna l'origine del prodotto a quel Paese in cui avviene il processo produttivo che permette di ottenere il prodotto finito.

Per quanto riguarda le carni animali, ad esempio, il criterio da utilizzare prevede che il Paese di origine sia quello in cui l'animale ha passato un periodo di ingrassamento superiore ai due o tre mesi precedenti alla macellazione, a seconda dell'animale in questione.

I prodotti agricoli seguono una regola del tutto simile alla precedente: il Paese di origine, difatti, è quello da cui deriva più del 50%, sempre in termini di peso, degli elementi che costituiscono il prodotto finito.

Anche in questo caso, vi è la possibilità che risulti impossibile raggiungere la percentuale di peso sancita al fine di stabilire il Paese di origine del prodotto. Così, ancora una volta, per definire il Paese di origine, viene preso in considerazione il luogo in cui avviene il processo produttivo che permette di ottenere il prodotto finito.

A titolo esemplificativo si riporta la tabella in cui vengono descritte le modalità concrete da utilizzare al fine di stabilire il Paese di origine delle carni animali, disciplinate nell'Allegato 11 del Regolamento CE 2454/1993.

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario		
Prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti della sezione XI		
Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno due mesi
0204	Carni di animali delle specie, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno due mesi
0205	Carni di animali delle specie, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi
0206	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi o, nel caso di animali della specie suina, ovina e caprina, di almeno due mesi

9.3 L'origine per le bevande alcoliche ed analcoliche

Per quanto riguarda le bevande alcoliche e analcoliche, la posizione dell'UE nell'ambito dei negoziati del WTO prende in considerazione le percentuali delle sostanze utilizzate per produrre i beni in questione.

L'origine di un prodotto, infatti, per ciò che riguarda le **bevande derivanti da una mescolanza di prodotti agricoli**, viene attribuita al Paese da cui proviene più del 50% delle sostanze utilizzate per ottenere il prodotto finito.

Per ciò che riguarda, invece, quei **prodotti derivanti dalla mescolanza di vini o di altre bevande alcoliche o superalcoliche**, il criterio utilizzato per definire il Paese di origine è più rigido e vede innalzarsi la percentuale richiesta, al fine di attribuire l'esatta origine del prodotto, all'85% delle sostanze utilizzate.

In pratica, nel secondo caso per stabilire qual è l'origine del prodotto in questione bisogna osservare la provenienza delle sostanze utilizzate ed attribuire l'origine a quel Paese da cui derivano almeno l'85% degli elementi utilizzati.

Ovviamente vi è la possibilità che le sostanze utilizzate provengano da differenti Paesi e che, quindi, ci si trovi di fronte ad una situazione in cui sommando le percentuali degli elementi utilizzati non si arrivi a raggiungere le percentuali sopramenzionate. In questi casi, al fine di stabilire il Paese di provenienza, bisogna considerare il Paese in cui le differenti sostanze sono state mescolate al fine di ottenere il prodotto finito.

Di seguito si riporta la tabella in cui viene descritta dettagliatamente la posizione dell'UE in merito ai criteri da adottare al fine di stabilire il Paese di origine delle bevande in questione. A titolo esemplificativo si riporta la tabella in cui vengono descritte le modalità concrete da utilizzare al fine di stabilire il Paese di origine di talune bevande alcoliche e analcoliche, disciplinate nell'Allegato 11 del Regolamento CE 2454/1993.

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario		
Prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti della sezione XI		
Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
ex 2009	Succhi di uva (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da mosti d'uva
ex 2204	Vini di uve fresche, addizionati di mosti d'uva, concentrati o no, o di alcole, per la fabbricazione di vermut	Fabbricazione a partire da vini di uve fresche
ex 2205	Vermut	Fabbricazione a partire da vini di uve fresche addizionati di mosti d'uva, concentrati o no, o di alcole, del codice 2204



Contatti utili



Consorzio Alps - Enterprise Europe Network

Alps Enterprise Europe Network (EEN) è il punto di contatto locale di una rete europea di circa 600 organizzazioni selezionate dalla Commissione europea e attiva in oltre 40 Paesi (UE 27, Turchia, Svizzera, Norvegia, Islanda, Israele, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Cile, Cina, Egitto, Russia, Siria, Stati Uniti ecc.). Il consorzio Alps è il nodo per il Nord Ovest Italia della rete Enterprise Europe Network e copre le aree geografiche di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

L'obiettivo della rete è supportare le aziende nei processi di innovazione e assisterle nello sviluppo delle attività a livello europeo. Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino offrono alle imprese piemontesi informazioni ed assistenza su legislazione, norme e politiche europee, modalità di accesso alle fonti di finanziamento e ai programmi di ricerca dell'Unione europea e sullo sviluppo di nuovi prodotti innovativi. Inoltre, favoriscono l'incontro di partner tecnologici e commerciali a livello internazionale ed organizzano seminari sulle novità normative e sulle attività dell'UE.

Per approfondimenti, si rimanda al sito EEN Alps:



<http://www.alps-europa.eu>

Contatti

Unioncamere Piemonte

Via Cavour 17 - 10123 Torino

☎ 011 5669222 - 34 📠 011 5669238

✉ alps-europa@pie.camcom.it



<http://www.pie.camcom.it/sportello.europa>

Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino

☎ 011 5716342 - 3 📠 011 5716346

✉ alps-europa@to.camcom.it



<http://www.to.camcom.it/ALPS>



Settore Proprietà industriale - Centro PATLIB a protezione della creatività

Per rispondere alle esigenze di aziende e privati che dedicano attenzione e risorse all'innovazione tecnologica e alla proprietà intellettuale, la Camera di commercio di Torino ha istituito alcuni servizi specifici a tutela della creatività: l'innovatore è accompagnato sin dalla ricerca di anteriorità, fino alla commercializzazione sul mercato, passando per il deposito.

Presso il Centro PATLIB del Piemonte, le aziende possono condurre indagini brevettuali per:

- **monitorare la situazione dei singoli settori tecnologici a livello internazionale**
- **risparmiare nella ricerca** (la Commissione Europea stima che solo in Europa ogni anno si "sprecino" 20.000 milioni di euro per un'inconsapevole ripetizione di studi già effettuati)
- **identificare le tendenze** per orientare le proprie politiche di ricerca, ecc.

Hai avuto un'idea che pensi sia innovativa?

Lo **Sportello Tutela Proprietà industriale** offre la possibilità all'utente di orientarsi nel quadro delle diverse opportunità di tutela della Proprietà industriale con riferimento alle procedure di deposito di invenzioni, disegni, modelli e marchi d'impresa a livello nazionale, comunitario ed internazionale.

Quale servizio è offerto?

Agli utenti è offerta una prima informazione sotto forma di colloquio. Il servizio si avvale della collaborazione di consulenti in Proprietà industriale iscritti al relativo Ordine per dare un'informazione qualificata e mirata alle effettive necessità degli utenti. Il procedimento è riservato e gratuito.

Quali altri servizi offre lo Sportello?

1. incontri di formazione sugli strumenti di tutela della Proprietà industriale



<http://www.to.camcom.it/sportellopti>

2. servizi di consulenza specifica dedicati ai settori del design, biotech e medtech
3. osservatorio provinciale sulla contraffazione (nel triennio 2009 - 2011 è la contraffazione alimentare)
4. attività editoriali e di formazione: volumi *Il valore del brand* [2007] e *Il valore del packaging* [2008].

Il deposito nazionale e internazionale: le domande di brevetti, modelli, marchi nazionali e internazionali possono essere depositate presso lo sportello del Settore Proprietà industriale - Centro PATLIB direttamente oppure tramite un consulente in materia brevettuale regolarmente iscritto all'Albo nazionale dei mandatari o, anche, da un avvocato iscritto all'Albo.

Anche per il deposito dei brevetti europei e delle domande internazionali ci si rivolge direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che fa da tramite presso gli enti competenti in materia.

Contatti

Settore Proprietà industriale - Centro PATLIB

Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino

☎ 011 5716931 - 2 - 3 - 4 - 9 - 011 5716996 🖨 011 5716935

✉ brevetti.marchi@to.camcom.it - patlib@to.camcom.it



<http://www.to.camcom.it/brevetti> - <http://www.to.camcom.it/patlib>

Orari di apertura al pubblico:

- per depositi: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.00
- per informazioni, ricerche, ritiro attestati: da lunedì a giovedì 9.00 - 12.15 e 14.30 - 15.45 (venerdì solo mattino).



Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte (Ceipiemonte)

Le attività e i servizi di Ceipiemonte sono orientati principalmente a:

- rafforzare sui mercati esteri la presenza del sistema produttivo piemontese, imprese artigianali, industriali, agricole, dei servizi, della distribuzione e relative associazioni di categoria e territoriali
- attrarre investimenti in Piemonte, promuovendo la value proposition dei singoli sistemi territoriali, le piattaforme tecnologiche, i settori e i poli d'innovazione e fornendo l'insieme di servizi di assistenza (localizzativa, finanziaria, fiscale, mercato del lavoro, relazionale) alle nuove imprese
- valorizzare le radici storico-culturali del territorio e le sue potenzialità di attrazione turistica su alcuni mercati emergenti
- promuovere oltre confine le eccellenze enogastronomiche, utilizzandole anche come leva di attrazione turistica
- progettare e realizzare percorsi formativi specialistici finalizzati allo sviluppo internazionale di imprese e istituzioni del territorio.

Contatti

Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte (Ceipiemonte) PIEMONTE Agency for Investments, Export and Tourism

Corso Regio Parco, 27/29 - 10152 Torino

☎ 011 6700511 📠 011 6965456

✉ info@centroestero.org



<http://www.centroestero.org>

Note

Note

Alps - Enterprise Europe Network

Unioncamere Piemonte

Via Cavour, 17
10123 Torino

☎ 011 5669222

📠 011 5669238

www.pie.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola, 24
10123 Torino

☎ 011 5716341

📠 011 5716346

www.to.camcom.it/ALPS

Sportello Europa presso le Camere di commercio piemontesi

Camera di commercio di Alessandria

Via Vochieri, 58 - 15100 Alessandria

☎ 0131 3131 📠 0131 43186

www.al.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Asti

Piazza Medici, 8 - 14100 Asti

☎ 0141 535211 📠 0141 535200

www.at.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Biella

Via Aldo Moro, 15 - 13900 Biella

☎ 015 3599311 📠 015 3599370

www.bi.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Cuneo

Via E. Filiberto, 3 - 12100 Cuneo

☎ 0171 318711 📠 0171 696581

www.cn.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Novara

Via degli Avogadro, 4 - 28100 Novara

☎ 0321 338211 📠 0321 338338

www.no.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola

Strada del Sempione, 4 - 28831 Baveno (VB)

☎ 0323 912811 📠 0323 922054

www.vb.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Vercelli

Piazza Risorgimento, 12 - 13100 Vercelli

☎ 0161 5981 📠 0161 598265

www.vc.camcom.it/sportello.europa